

## XXIX.

## TORNATA DEL 1° MARZO 1893

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'avanzamento nel regio esercito* — Proposte del relatore senatore Taverna sugli articoli 24 e 25 stati rinviati all'Ufficio centrale, e di un articolo aggiuntivo, approvati dopo discussione, cui prendono parte i senatori Ricotti, Bruzzo, Taverna relatore ed il ministro della guerra — Approvazione dell'articolo 28, e dell'articolo 29 sul quale parlano il senatore Siacci, il relatore senatore Taverna ed il ministro della guerra; stato pure sospeso e successivamente dell'art. 38, che nella seduta precedente, preve osservazioni dei senatori Zanolini, Ferrero, Taverna relatore, Mezzacapo e del ministro della guerra — Discorrono intorno all'articolo 42 (riguardante i limiti di età alla quale gli ufficiali dovranno cessare di far parte dell'esercito permanente) i senatori Marselli, Ferrero, Moleschott ed il ministro della guerra — L'art. 42, dopo prova e controprova, non è approvato — Su domanda del ministro della guerra è sospesa la discussione del progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

È presente il ministro della guerra.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Avanzamento nel regio esercito » (N. 2).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Avanzamento del regio esercito ».

Come il Senato rammenta, ieri la discussione giunse fino all'approvazione dell'art. 41.

Ricorderà pure il Senato che furono sospesi e rinviati all'Ufficio centrale per ulteriore esame gli articoli riguardanti l'avanzamento a scelta, 24, 25, 28, 29 e 38 e che sono ancora sospesi gli articoli 7 e 23.

Rileggo prima di tutto gli articoli 24 e 25 come erano proposti.

## Art. 24.

I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro d'avanzamento nella proporzione di cinque sestimi ad anzianità e di un sesto a scelta salvo il disposto dell'art. 30.

Per esser promossi capitani a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo sesto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado.

## Art. 25.

I maggiori sono nominati fra i capitani del rispettivo quadro d'avanzamento e del corpo di stato maggiore nella proporzione di sette ottavi ad anzianità ed un quinto a scelta, salvo il disposto dell'art. 30.

Per essere promossi maggiori a scelta i capitani dovranno trovarsi nel primo quinto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado, salvo il disposto dell'art. 38.

Questo, ripeto, era il testo dei due articoli in discussione.

La maggioranza dell'Ufficio centrale propone ora che, si mantenga intatto il disposto dell'art. 24 quale l'ho riletto.

Quanto all'art. 25 propone s'introducano le seguenti modificazioni; cioè che nel primo alinea là dove si dice: « nella proporzione di sette ottavi ad anzianità ed un ottavo a scelta », si dica: « di quattro quinti ad anzianità ed un quinto a scelta ».

E nel secondo alinea là dove è detto: « dovranno trovarsi nel primo ottavo del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado », si torni di nuovo al comma del progetto ministeriale che dice: « dovranno trovarsi nel primo quinto del rispettivo ruolo d'anzianità etc. ».

Propone inoltre che si aggiunga a questo capo VI un articolo nuovo da collocarsi infine del capo stesso del tenore seguente:

« Gli ufficiali promossi a scelta, per effetto della presente legge, non potranno complessivamente in tempo di pace occupare più della metà dei posti di colonnello ».

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. Avrei qualche osservazione ed una domanda da fare sopra quest'aggiunta, che si propone all'articolo in discussione.

A mio avviso l'interpretazione letterale dell'aggiunta sarebbe la seguente:

Appena approvata la nuova legge, il ministro applicherebbe, negli avanzamenti a scelta per esami da tenente a capitano e da capitano a maggiore, le prescrizioni di detta legge e potrebbe attendere a constatarne gli effetti tra 20 anni, quando cioè i promossi capitani a scelta nel 1894 saranno alla testa del ruolo dei tenenti colonnelli e quindi imminente la loro promozione a colonnello; solo allora la nuova legge avrà il suo pieno sviluppo e si potrà precisare se nelle promozioni a colonnello si verificherà il fatto previsto dall'aggiunta quello cioè, di assicurare alle promozioni a colonnello la metà dei posti vacanti ai provenienti dall'anzianità. Prima di 20 anni, o poco meno, le previsioni nelle promozioni a colonnello saranno sempre diverse a seconda delle persone che faranno tali previsioni, come appunto succede oggi. Fra 20 anni adunque si verificherà il fatto positivo che dimostrerà quale delle due previsioni opposte fatte oggi e dall'onorevole ministro e da me sarà la vera. Se si verificherà

quanto oggi prevede il ministro sugli effetti della nuova legge, che è formulato nel paragrafo aggiunto all'articolo, le cose procederanno regolarmente e tutto andrà pel meglio senza che occorrono modificazioni alla legge. Ma se invece si verificassero le mie previsioni, e dopo 20 anni si trovassero alla testa del ruolo dei tenenti colonnelli i soli provenienti alla scelta, il ministro, modificherà la quota d'avanzamento a scelta per esame dei tenenti e capitani, ed aspetterà altri 20 anni per vedere quale effetto producono questi cambiamenti. Se fra 40 anni non si raggiungeranno la proporzione stabilita dal paragrafo aggiuntivo, il ministro introdurrà nuove modificazioni nelle quote d'avanzamento a scelta dei tenenti e dei capitani, e ne attenderà i risultati, per cui è probabile che occorreranno almeno 60 o 80 anni prima di avere una giusta proporzione tra gli avanzamenti a scelta nei gradi inferiori e quello stabilito dall'aggiunta all'articolo per le promozioni a colonnello, ed intanto per questo lungo periodo di tempo si manterrà lo stato anormale, che comincerà a verificarsi fra 4 o 5 anni, quello cioè di avere tutti od almeno la grandissima maggioranza dei colonnelli provenienti dalla scelta, inconveniente questo che si vorrebbe appunto oviare coll'aggiunta all'articolo in discussione.

Se l'interpretazione da me data al nuovo articolo che si propone è la vera, io non sarei certamente disposto a votarlo, benchè riconosca che il fine che si propone è ottimo, perchè il risultato non si potrà raggiungere che in un periodo di tempo immensamente lungo. In ogni modo prima di prendere una determinazione prego l'onorevole ministro di volere spiegare in quale modo e come intende applicare l'aggiunta proposta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Qui è necessario intendersi bene, e mettere la questione come va messa. Io comincio dal dichiarare che non ho mai inteso di toccare allo stato attuale delle cose; ho inteso di provvedere per l'avvenire, e non posso certamente toccare dei diritti acquisiti; perchè se anche arrivasse, il che garantisco che non arriverà, che un giorno si presentassero delle proporzioni di ufficiali supe-

riori, maggiori, tenenti-colonnelli, a dovere occupare a scelta i posti di comandanti di reggimenti, di colonnelli, anche in una proporzione che fosse di quattro a uno, di dieci a uno, dichiaro solennemente che non ho mai inteso di portare rimedi a questo, perchè non si può.

Questo è il portato della legge ora vigente, delle disposizioni passate, delle quali, per conto mio, non posso far altro, fin tanto che sono in questo posto, che curar l'esecuzione. Io ho sostenuto davanti al Senato, e sostengo, che le proposte fatte come sono state fatte nelle condizioni dell'avanzamento, di un quinto, colla condizione di essere nel primo quinto per la promozione dei capitani a maggiori, della proporzione di un sesto, colla condizione di essere nel primo sesto per la promozione dei tenenti a capitano, non possono assolutamente portare a questi risultati, indicati dall'onor. Ricotti.

L'avvenire deciderà: sono apprezzamenti che non si possono risolvere dall'oggi al domani: ma io, che ho quella convinzione profondissima, non dovevo accettare la proposta che mi è stata fatta di un temperamento del genere di quello che è stato presentato al Senato? Se non l'avessi accettata, cosa avreste detto, signori senatori?

Avreste detto: ecco la prova che il ministro non è sicuro dei suoi calcoli; se era sicuro, queste proposte che noi facciamo egli doveva accettarle! e le ho accettate perchè ho più profonda convinzione che non sarà differente il risultato della legge. L'onorevole Ricotti dice: di questa legge ne vedremo gli effetti fra 20 anni; e poi, quando avremo visto fra 20 anni che non va, cambieremo ancora, e allora ci vorranno altri 20 anni per vedere il risultato dei cambiamenti.

Tutto questo starà benissimo. Ma il fatto è che seguendo l'andamento della legge nuova, la quale ha dei criteri molto più limitati e precisi delle leggi antiche, succederà evidentemente che l'amministrazione della guerra, comunque essa sia, curerà di vedere i risultati di questi criteri; e non sarà necessario, per misurare gli effetti probabili, di arrivare alla promozione a colonnelli, di questi promossi a scelta da tenenti a capitani. Per vederli, questi effetti probabili, certamente un po' di tempo ci vuole, perchè è evidente che quello che può arrivare da qui a parecchi anni sarà sempre conseguenza delle leggi attuali, sulle quali, ri-

peto, non intendo assolutamente di venirne a toccare i diritti acquisiti; perchè qualunque siano, e fossero da promuoversi a scelta tutti i tenenti colonnelli, al grado di colonnello (e lo nego), ma fossero tutti da promuoversi a scelta, non credo che nessun ministro della guerra avrebbe per questo il diritto di toccare questa legge presentata, che è per l'avvenire, ed è per conseguenza una legge a lunga scadenza. Abbiamo visto la legge del 1853; sono 40 anni che esiste, ora la cambiamo.

Dunque sono di quelle leggi le quali possono anche aspettare qualche anno per essere cambiate.

E non ho altro da dire al Senato.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRUZZO. I signori senatori che hanno assistito alla discussione fattasi l'anno scorso su questo progetto di legge, ricorderanno forse che ho emesso l'opinione che una nuova legge sull'avanzamento non era nè necessaria, nè utile.

Ho ascoltato quest'anno con la più grande attenzione i discorsi degli onorevoli colleghi e del ministro della guerra, con la speranza di convertirmi alla necessità della legge, ma confesso che sono rimasto impenitente.

La nuova discussione mi ha sempre maggiormente persuaso che non solo non è utile, ma può essere pericolosa una legge sull'avanzamento dell'esercito, nella quale si entri in minuti particolari su ciò che riflette le norme dell'avanzamento a scelta.

Io sono sempre del parere che converrebbe limitarsi a colmare le lacune che vi sono nell'antica legge del 1853.

Potrei appoggiare la mia tesi con molti argomenti, ma mi astengo dal farlo per non tediare il Senato, e per non prolungare una discussione che è già abbastanza lunga, tanto più che io ritengo che per la forza delle cose l'onorevole ministro sarà obbligato a valersi ancora per molto tempo della legge del 1853.

Io mi limito perciò a fargli una raccomandazione generica.

Pel passato vi fu un eccesso nel diminuire il valore delle cognizioni militari che non hanno stretta attinenza colla scienza positiva; ora mi pare che vi sia una tendenza marcata in senso opposto alla quale io credo si debba resistere.

Tutte le nazioni hanno le loro qualità ed i loro difetti. In Italia abbonda l'immaginazione ed abbondano un po' meno la pacatezza, la calma nel giudicare.

Le scienze positive non nuocciono alla immaginazione, anzi sviluppano le facoltà del pronto concepire, esercitano la immaginazione a vedere nello spazio; esercitano a trovare le relazioni che esistono tra cose della più disparata apparenza, insegnano che in molte questioni si incontrano dei massimi e dei minimi; e che gli aumenti producono alle volte diminuzioni, che vi sono elementi poco dissimili i quali sono germi di fatti tra loro molto diversi. Soprattutto poi insegnano a ragionare con calma, con freddezza; ad ammettere soltanto ciò che è provato od almeno molto probabile.

Io credo pertanto che se è necessario, desiderabile che gli uomini i quali possono avere un giorno nelle mani o, per meglio dire, nella mente le sorti del paese abbiano una grande coltura generale, oltre quella militare, non bisogna trascurare quel correttivo del nostro carattere, che si può ottenere collo studio delle scienze positive; tenendo pur conto della parte così importante che hanno della preparazione, della potenza degli eserciti.

Consequente al mio modo di vedere, io non posso fare a meno di dare il voto contrario a questo progetto di legge; e l'onorevole ministro non può aversi a male di questa mia dichiarazione, poichè siamo nel caso, più unico che raro, che, votando contro la proposta di un ministro, gli si dà prova di fiducia.

Senatore RICCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICCOTTI. Era mia intenzione di richiedere semplicemente delle spiegazioni all'onorevole ministro sul modo col quale sarebbe stato applicato l'articolo aggiuntivo, ma per meglio precisare la mia domanda ho creduto conveniente di esprimere quale era il mio avviso sull'interpretazione di tale articolo.

Ho certamente fatto male poichè l'onorevole ministro, invece di rispondere in modo preciso e chiaro alla mia domanda, ha essenzialmente combattuta la mia interpretazione. Anzi ha dato alle mie parole un significato affatto diverso alle mie intenzioni, supponendo ch'io avessi detto si dovesse rinvenire sui diritti acquisiti dagli ufficiali in conseguenza dei regolamenti finora

in vigore. Debbo quindi dichiarare che non solo non ho espresso tale concetto, ma che, a mio avviso, si debbano rispettare i fatti compiuti, comunque gravi e dolorose ne siano le conseguenze, al più si potrebbe cercare di temperarne i cattivi effetti con qualche espediente, pur rispettando i diritti acquisiti.

Sono ora dieci anni che nell'altro ramo del Parlamento io ebbi occasione di richiamare l'attenzione del Governo sui mali che avrebbero prodotti gli errori più o meno gravi commessi da tutti i ministri della guerra dal 1867 in poi per quanto riguarda gli avanzamenti a scelta. Fra quattro o cinque anni incomincerà appunto quel periodo fatale cui si renderanno maggiormente manifesti questi deplorabili effetti. Il rimediare prontamente a questo stato di cose non è possibile, ma lo si potrebbe con lungo tempo mediante una buona legge, che non è certamente quella presentata dal ministro la quale, anche coll'articolo aggiuntivo, non fa che confermare, e forse peggiorare gli errori commessi nei trascorsi venticinque anni.

L'onorevole ministro ha nuovamente affermato che colla legge da lui proposta l'avanzamento a scelta è più ristretto di quanto era stabilito dai progetti precedentemente presentati al Parlamento, ed anche di quanto è prescritto dai regolamenti oggi in vigore.

È questa una affermazione che non regge all'analisi dei fatti. Ho già detto e ripeto che il progetto presentato e votato dal Senato nel 1886 ammetteva un solo avanzamento a scelta per esame, quello da tenente a capitano, mentre l'attuale progetto ne ammette due di tali avanzamenti, ossia il doppio del progetto precedente. In quanto ai regolamenti oggi in vigore si deve osservare che prima della nomina a ministro dell'onorevole Pelloux, il compianto generale Bertolè-Viale con decreto del 1888 aveva stabilito che gli ufficiali della scuola di guerra acquistassero il diritto all'avanzamento a scelta quando entravano nel primo sesto del ruolo d'anzianità dei capitani, e nessun altro avanzamento a scelta era concesso per titolo di esami.

Se fosse stato mantenuto fermo il decreto del 1888 si sarebbero col tempo corretti gli inconvenienti che si verificano oggi nell'avanzamento degli ufficiali del nostro esercito. Ma il generale Pelloux, appena assunta la direzione del Ministero della guerra, emise un decreto col

quale si stabilisce che la promozione a scelta a maggiore si può ottenere non solo colla scuola di guerra, ma anche con speciali esami cui saranno sottoposti i capitani che aspirano a tale promozione. Questa disposizione peggiora assai quella precedentemente emanata dal ministro Bertolè-Viale, ma è tuttavia nei suoi effetti meno grave di quanto viene stabilito dal nuovo progetto di legge.

Dunque in qualunque modo si giri la questione non si può a meno di giungere alla conclusione che il nuovo progetto di legge accorda all'avanzamento a scelta per esami una parte assai più larga di quanto era accordato dai successivi regolamenti che ebbero vigore dal 1867 in poi, ed anche dai precedenti progetti di legge presentati al Parlamento; per cui il progetto, di legge in discussione, anziché riparare conferma ed accresce gl'inconvenienti del passato. Né si può sperare molto sui buoni effetti dell'articolo aggiuntivo proposto dalla maggioranza dell'Ufficio, poichè in qualunque modo lo si voglia interpretare, i suoi benefici effetti non si potranno sentire che a lunghissima scadenza, e senza un nuovo intervento del Parlamento per modificare la legge oggi in discussione; almeno così mi pare avere inteso dalle parole or ora pronunziate dal ministro.

Per queste ragioni io non potrei accettare la proposta aggiunta quale un correttivo alle previsioni poco liete che si fanno sugli effetti dell'articolo stesso, e voterò quindi contro l'articolo e contro l'aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Io devo rendere conto al Senato del perchè la maggioranza dell'Ufficio centrale ha proposto questo articolo aggiuntivo.

Sulla questione di massima così l'onor. ministro, come la minoranza dell'Ufficio centrale erano d'accordo; cioè nel desiderare che i posti di colonnello fossero occupati in proporzione abbastanza considerevole dai provenienti dalla sola anzianità. Solamente vi era grandissimo disparere sulla possibilità che si giungesse a questo risultato.

L'onor. ministro assicurava che colle proporzioni da lui proposte ci si sarebbe arrivato, la minoranza della Commissione era di parere diametralmente opposto.

La maggioranza della Commissione si è preoccupata della necessità di garantire che un certo numero di posti di colonnello fosse occupato dai provenienti dalla semplice anzianità e aveva proposto di ridurre la quota d'avanzamento a scelta da capitano a maggiore ad un ottavo; ma poi, per meglio precisare le cose, le sembrò che poteva perfettamente accettare le proposte dell'onorevole ministro introducendo però nella legge una disposizione tassativa che stabilisse che « gli ufficiali promossi a scelta per effetto della presente legge non potranno complessivamente in tempo di pace occupare più della metà dei posti di colonnello ».

Naturalmente noi non potevamo considerare che soltanto gli ufficiali promossi da ora in avanti, non quelli già stati promossi per effetto di provvedimenti anteriori; non si potevano pregiudicare dritti acquisiti.

I capitani che saranno promossi maggiori per effetto della presente legge, qualora questa fosse applicata quest'anno stesso, potranno presentarsi alla promozione di colonnello fra 10 o 12 anni circa. Ma già fra 5 o 6 anni non sarà difficile poter capire le proporzioni con cui essi si presenteranno a quel grado. Pare quindi a me che con una disposizione tassativa come quella, il ministro della guerra che sarà in carica di qui a cinque o sei anni potrà considerare come stanno le cose e vedere se per avventura i provenienti dalla scelta fossero in numero troppo grande, e provvederà in conseguenza.

Non ci sarà quindi bisogno, me lo perdoni l'onorevole Ricotti, col quale in questo mi dispiace di non essere d'accordo, di aspettare 20 o 22 anni. La necessità di provvedere o no si potrà vedere da qui a cinque o sei anni e l'onorevole ministro d'allora non avrà soltanto il diritto, ma l'obbligo di farlo. (*Interruzione del senatore Parenzo.*)

Senatore TAVERNA... Io mi permetto di credere che fino a quel punto ce ne saranno ancora di provenienti dall'anzianità perchè il numero di ufficiali che sono promossi a maggiori a scelta, e che si presenteranno alla promozione a colonnelli, ci metteranno dieci o dodici anni per giungervi; almeno finora tutte le esperienze del passato confermano che il periodo di permanenza nel grado di maggiore è di circa 6 anni, e in quello di tenente colonnello è di 4

o 5 anni; sicché in tutto circa 11 anni. Quindi la grande differenza di opinioni è sulle perdite che subiscono gli ufficiali che avanzano ad anzianità in questo periodo, confrontate con quelle che subiscono gli ufficiali che avanzano a scelta.

Secondo la minoranza della Commissione le perdite dell'anzianità saranno tante che non ne avanzerà più di ufficiali, l'idea del ministro, che in questo divide anche la maggioranza della Commissione, è invece che, non saranno così forti. I limiti di età procedendo regolarmente, non potranno influirvi perchè i tenenti colonnelli sono portati via a 56 anni, se passeranno le proposte che stanno davanti al Senato.

Ora abbiamo detto che dura 10 o 11 anni la permanenza nei gradi da maggiore a colonnello, dunque, supponendo che il tempo necessario per arrivare al grado di maggiore sia di circa 24 anni, si arriverà a 54 o 55 anni alla promozione a colonnello c'è dunque un anno di margine, per cui una parte almeno, e secondo me abbastanza considerevole, dovrà giungere certamente per anzianità.

La minoranza crede che per effetto delle perdite non ci arriveranno, questa è questione di apprezzamento, non c'è che l'esperienza che potrà dare una norma assoluta.

Mi pare che con una disposizione tassativa come l'aggiunta proposta, un ministro della guerra, che deve fare il suo dovere, e si suppone che tutti lo facciano, quando si presenteranno alla promozione i tenenti colonnelli, provvederà perchè non più della metà, dei posti di colonnello sia occupata dai provenienti dalla scelta.

All'onorevole senatore Bruzzo io mi permetto di rispondere che, secondo l'Ufficio centrale, questa legge è di necessità.

Partiamo da un punto di vista diverso. L'Ufficio centrale è persuaso della necessità d'introdurre la massima stabilità negli ordini militari, e che una così importante e così delicata cosa come l'avanzamento, deve basarsi il più possibile, su regole stabili e fisse, e non lasciarsi al criterio dei ministri, i quali certamente sono persuasissimi tutti, che agiscono per il meglio, e sarebbe così, se rimanessero lungamente in carica; ma siccome le vicende politiche sono tali che vediamo un succedersi più o meno

rapido d'individui in quella carica, che cosa ne viene? Ognuno naturalmente applicando i criteri di cui è persuaso e fa benissimo, perchè in coscienza applica quello che crede meglio, si ha una continua disparità di sistemi, ed è appunto questa disparità, questa mancanza di stabilità di criteri, che, secondo l'Ufficio centrale, costituisce grave pericolo, perchè cagiona gravi disparità di trattamento, e ne vengono per conseguenza delle ingiustizie.

Ecco la ragione per la quale la maggioranza dell'Ufficio centrale assolutamente crede necessario che s'introduca la massima stabilità nel sistema delle promozioni.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRUZZO. Il mondo è bello perchè è vario; se tutti pensassero ugualmente, sarebbe troppo monotono.

Io, malgrado le osservazioni dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, conservo la mia opinione.

Si è detto fra le altre cose, che la necessità di una nuova legge sull'avanzamento è provata dal fatto che molti ministri presentarono progetti su questo argomento.

Ma si può contrapporre: se in più di dieci anni il Parlamento non trovò mai il momento opportuno per approvarne uno, ciò significa che il Parlamento non ne sente il bisogno.

Si è parlato di stabilità, ma se la mutabilità è dannosa, l'eccesso di stabilità è pericoloso.

Il senatore Ricotti ha detto, che gli errori che si possono commettere con questa legge, si vedranno tra dieci anni e ci vorranno altri dieci anni per fare una legge che li corregga; non mi pare quindi prudente consacrare con una legge disposizioni delle quali non si conosce abbastanza l'effetto.

Noi citiamo sovente gli altri paesi, ma possiamo pure citare fatti di casa nostra. Se quel Parlamento subalpino che ha dimostrato tanto senno, che ha contribuito a stabilire le basi sulle quali si è poi sviluppato l'esercito italiano ha creduto nel 1853 di dare facoltà molto ampie al potere esecutivo per ciò che concerne l'avanzamento nell'esercito, bisogna pur credere che avesse le sue ragioni di farlo.

L'anno scorso ho notato che in tutti gli stati si è d'accordo nel lasciare su questa materia grande latitudine ai poteri esecutivi.

Da noi il Parlamento ha sempre mostrato di voler vedere chiaro nelle spese, ma in tutto ciò che riguarda la parte tecnica e morale, sia dell'esercito, sia della marina, ha dimostrato fiducia nei loro capi, e credo che abbia ragione di pensarla così, come ha diritto e dovere di voler veder chiaro nelle spese.

Ma adunque aspettiamo che il Parlamento manifesti l'intenzione di voler limitare l'azione del ministro della guerra, ma fintanto che il Parlamento dice: fate voi, continuiamo su questa via. Si possono determinare con regolamenti le norme da seguirsi nell'applicazione della legge del 1853 e sottoporli con tutte le forme all'approvazione sovrana per mezzo di regi decreti, acciocchè non siano esposti a troppa mutabilità. Ma se dopo qualche tempo si riconoscerà che producono inconvenienti, non sarà così difficile ripararvi, come lo sarebbe se queste norme fossèro sanzionate con una legge.

In questo caso o il ministro dovrà fare atti illegali per riparare agli inconvenienti riconosciuti, oppure subirli per molti anni, con danno dell'esercito, sino a che non abbia ottenuta una nuova legge sull'avanzamento.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Non avrei mai creduto di dover prendere tante volte la parola su questa parte speciale della legge, ma non posso farne a meno; e devo dire che dovessi anche ritornarci parecchie altre volte, lo farò senza stancarmi.

Prima di tutto, ringrazio l'onorevole senatore Bruzzo della prova di fiducia che vuol darmi non approvando la legge, e ringrazio vivamente l'onorevole relatore dell'appoggio e delle spiegazioni che ha dato, con le quali concordo perfettamente; ma devo rispondere ad alcune osservazioni fatte prima dall'onorevole Ricotti.

L'onorevole senatore Ricotti ha detto che la sua intenzione era stata di chiedermi semplicemente delle spiegazioni sul modo col quale il Ministero intendeva di applicare questa legge. E, se veramente l'onorevole Ricotti si fosse limitato a questo, confesso che mi sarei anche limitato a dirgli poche parole nel senso espresso or ora dall'onorevole Taverna; ma il Senato non potrà non consentire con me nel riconoscere che, nel domandare queste spiegazioni,

l'onorevole Ricotti è venuto ad esplicitare a suo modo il senso dell'articolo aggiuntivo proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, quasi facendo vedere che arrivava, non dirò all'assurdo, ma all'impossibile. Questo mi ha portato quindi a dover dire qualche cosa in proposito.

L'onorevole relatore ha detto giustamente: fra pochi anni si vedrà che cosa vi sarà di nuovo per l'applicazione di questa legge. In cinque anni si vedranno gli effetti che si otterranno per aver promosso un quinto di capitani a maggiori a scelta, con la condizione, ripeto, di trovarsi nel primo quinto, e si vedrà facilmente i risultati che questo può dare.

Fra le altre cose, come ho già avuto l'onore di dirlo anche altre volte nelle discussioni avvenute, sul passato non si possono fare dei grandi apprezzamenti, perchè appunto i criteri sono stati talmente differenti che un sistema stabile non c'è mai stato.

Però, bisogna fare un po' di tara anche su quello che si dice del passato; sono questioni di cifre. Per esempio ci è un fatto semplicissimo per dirne uno. In questo momento i capitani di fanteria sono 2119; di questi ce ne sono circa 150 che hanno fatto la scuola di guerra, notate che quando si dice hanno fatto la scuola di guerra, non vuol mica dire che abbiano tutti avuto dei vantaggi.

Ci sono di quelli che hanno avuto nulla, alcuni hanno avuto pochi mesi di vantaggio nella carriera, ed altri anche un solo anno. Ora da questo fatto si vede già che questi capitani che sono a scelta, che sono provenuti dalla scuola di guerra, oltre agli altri che possono essere promossi a scelta in avvenire, non vengono a fare grande ingombro all'anzianità; perchè qui bisogna ritornare ancora una volta su questa questione. La differenza di apprezzamento è tutta nella differenza dell'apprezzamento del vantaggio di carriera che deriverà dalla legge nuova.

E qui siamo in perfetta divergenza col senatore Ricotti, lo riconosco e mi rincresce, ma io la vedo in senso diametralmente opposto al suo. Egli dice che il vantaggio di carriera sarà almeno per tutti di cinque o di sei anni, ed il senatore Ricotti lo ha detto nella relazione della minoranza (*Segni di diniego da parte del senatore Ricotti*).

Scusi, leggerò la sua relazione. Ella dice

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 1<sup>o</sup> MARZO 1893

così: « Il guadagno medio di carriera nei tenenti promossi a capitani a scelta sarà di oltre *due anni*, come fu dimostrato al numero due; quello dei capitani promossi a maggiori a scelta sarà di almeno *tre anni* ».

Dunque evidentemente per tutti sarà almeno di cinque anni.

Senatore RICOTTI. Ma non per tutti. Domando la parola per una dichiarazione.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Allora non avrò capito.

Senatore RICOTTI. È proprio così. Ella non ha capito!

PELLOUX, *ministro della guerra*. Evidentemente parlo di chi avrà il vantaggio delle due scelte!! Ma la grande questione è questa, che questo vantaggio doppio non arriva a quattro anni: e qui viene la grande differenza; perchè se si fa un vantaggio superiore a questo si viene un po' a complicare col limite di età; se invece si fa un calcolo più modesto, si viene a vedere che il limite di età non può avere una grande influenza.

Dunque è tutta questione di apprezzamento.

Però un'altra cosa che si dice sempre è che la legge che ho presentata io, sarebbe meno restrittiva di altre; ed a questo proposito non ho difficoltà di dire subito che quando ho parlato di disposizioni passate, intendo di quelle disposizioni che dovevano avere carattere permanente, cioè di proposte legislative.

Riconosco quello che ha detto adesso l'onorevole Ricotti, che le disposizioni più ristrette in fatto di avanzamento per *decreto reale* sono state quelle del senatore Bertolè-Viale. Ma queste sono disposizioni però che sono state date sul principio del 1888, con un riordinamento della scuola di guerra.

Invece il suo disegno di legge presentato qui al Senato posteriormente, o poco appresso, è molto più largo. Io, ripeto, non voglio tediare il Senato; ma anche quello presentato dall'onorevole Ricotti fa una differenza tra scelta per esami e scelta per titoli; ma intanto ammetteva gli avanzamenti a scelta a tenente, a capitano, a maggiore, a tenente colonnello, a colonnello.

Ora è evidente che nei gradi superiori non si potrebbero dare esami, propriamente detti. Quindi è naturale che, tra l'avanzamento per titoli e per esame, c'è una differenza. Io sono

quello che per esame ammetto di più; ma escludo tutta la scelta per gli altri gradi. Quindi la differenza si compensa abbondantemente, ed è inutile insistere su questo fatto.

L'onor. senatore Bruzzo dice: non è necessaria una legge. Ma io l'ho già detto anche qui, l'ho detto l'anno scorso; e lo ripeto oggi ancora: a guardare nell'insieme non è il Ministero il più interessato ad avere una legge nuova; ma vi sono tali facoltà con tutte le leggi attuali, che veramente il Ministero la legge la fa e la propone, perchè capisce che è nell'interesse di tutto l'esercito che ci siano dei criteri più stabili e più restrittivi. Per l'avanzamento a scelta la legge del 1853 è tale che il ministro può fare quello che vuole per decreto reale. Per il ruolo unico, regola l'andamento il Ministero, quindi se esso vuole perequare le carriere ci arriva, anche senza qualunque altra disposizione di legge.

Quindi, ripeto, se io ho presentato l'anno scorso questa legge che il Senato ha discussa lungamente ed approvata con una grandissima maggioranza, l'ho fatto nell'interesse dell'esercito.

L'Ufficio centrale propone un emendamento che tende ad assicurare che le mie previsioni saranno ad ogni modo rispettate, anche se non ritrovate esatte. E se si troverà errore di apprezzamento, ci saranno tanti modi di modificarle; il ministro potrà venire avanti al Parlamento a dire: si è errato in questo concetto, cambiamo la disposizione.

Ma mi si propone un emendamento, un'aggiunta, la quale non fa che ripetere, in certo modo, che dovrà arrivare ciò che ho detto, e che già sarebbe arrivato naturalmente.

Io l'ho accettato, e sarebbe stato davvero stranissimo che non l'avessi fatto; quindi io mi rimetto al Senato su ciò che vorrà fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricotti.

Senatore RICOTTI. L'onor. ministro, leggendo una parte di un periodo della memoria presentata dalla minoranza, stampata in allegato della relazione dell'Ufficio centrale, ha concluso che colle promozioni a scelta per esami gli ufficiali venivano a guadagnare, a mio avviso, 5 anni almeno di carriera. Questa osservazione del ministro non è esatta, e se ne sarebbe avveduto il ministro stesso se avesse letto tutto e non

una parte del periodo della detta memoria. Difatti la minoranza dice che soltanto gli ufficiali che hanno due promozioni a scelta guadagnano 5 anni di carriera, mentre ammette che quelli che fruiscono d'una sola promozione a scelta il guadagno sarà di 2 o 3 anni. Ciò è ben diverso da quanto ha detto il ministro, poichè bisogna sapere che nel congegno della nuova legge i promossi a scelta per esami da tenente a capitani saranno una cinquantina all'anno, mentre soltanto 25 di questi potranno fruire della scelta nella successiva promozione da capitano a maggiore, per cui sul totale dei promossi a scelta la metà all'incirca potrà profittare di due scelte, e quindi un guadagno di 5 anni, mentre l'altra metà profitterà di una sola scelta con un guadagno di 2 a 3 anni.

Rettificato questo punto controverso, dirò poche cose sull'argomento principale della questione, cioè sul modo d'interpretare l'articolo in discussione.

Il relatore ed il ministro hanno parlato e spiegato come deve essere applicato l'articolo, anzi l'onor. ministro disse pure che si associava a quanto aveva detto il relatore.

Se ho ben compreso il concetto del ministro, egli intenderebbe applicare la nuova legge colle quote d'avanzamento a scelta per esami stabiliti nella legge stessa; se poi succedesse, ciò che egli non crede, che dopo il funzionamento per alcuni anni della nuova legge, i promossi a scelta giungessero al grado di colonnello in numero maggiore di quelli provenienti dall'anzianità, modificherebbe le quote accordate alla scelta nelle promozioni a capitano ed a maggiore, ma intanto regolerebbe le promozioni a colonnello nel modo prescritto dall'aggiunta fatta all'articolo.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io non ho detto questo.

Senatore RICOTTI. Vedete come siamo tuttora nel buio! Il relatore che ha presentato il nuovo articolo a nome della maggioranza, lo spiega in un modo, il ministro pare non lo intenda nello stesso modo (*Si ride*).

PRESIDENTE. Sono già tre giorni che stiamo spiegando senza intenderci.

Senatore RICOTTI. Lo so, è difficile.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

Senatore RICOTTI. Comunque sia io ragionerò sull'interpretazione data dal relatore.

Il relatore adunque ha detto, se dopo alcuni anni il ministro prevede che il disposto della giunta all'articolo non fosse raggiunto, dovrà modificare le quote d'avanzamento a scelta dei tenenti e dei capitani in modo da raggiungerlo, ma intanto, se fra dieci o dodici anni, quando cioè i primi capitani promossi a scelta per effetto della nuova legge, saranno per esser promossi colonnelli si verificasse il caso che in testa dei tenenti colonnelli si trovasse una preponderanza a favore dei provenienti dalla scelta, il ministro dovrebbe ciò malgrado soddisfare al disposto dell'articolo aggiuntivo, e limitare le promozioni a colonnello dei provenienti dalla scelta in modo che il loro numero non superi quello dei provenienti dall'anzianità. Ma per risolvere questo problema, io dico, non vi ha altro mezzo che sospendere la promozione di alcuni provenienti dalla scelta che si trovano alla testa dei tenenti colonnelli, per dar passo ad altri tenenti colonnelli meno anziani di loro, che abbiano percorso la carriera da tenente e da capitano a sola anzianità. Sarebbe questo un fatto così strano che non lo credo di possibile attuazione, perchè urterebbe con tutti i principî dell'avanzamento a scelta e dell'avanzamento ad anzianità, e consacrerrebbe un nuovo principio, quello cioè dell'avanzamento a caso.

Il relatore, se non erro, ha ammesso un altro principio, quello cioè che il ministro, quando prevede che l'applicazione delle quote di avanzamento a scelta stabilite dalla nuova legge avrà un effetto sulla promozione a colonnello differente da quella prescritta dall'aggiunta al presente articolo; potrà, anzi dovrà modificare le quote stesse in modo da raggiungere il prescritto effetto, senza che occorra l'intervento del Parlamento.

Se ciò fosse vero, ne risulterebbe un inconveniente gravissimo, cioè quello che, come è al presente colla legge del 1853, ogni ministro potrebbe regolare l'avanzamento a scelta per esami nel modo che a suo giudizio ritiene il migliore, e quindi succederebbero continui cambiamenti nei criteri che regolano l'avanzamento a scelta, come si è verificato dal 1867 in qua. Succederebbe, per esempio, che se un ministro dividesse le mie idee sulla inopportunità degli avanzamenti a scelta per esami da capitano a

maggiore, con decreto reale sopprimerebbe tali esami, giustificando l'atto col dire che le sue previsioni lo assicurano, che senza tale disposizione non si potrebbe raggiungere quanto è prescritto dall'articolo aggiuntivo. Verrebbe in tal modo a mancare una delle ragioni principali a favore di una qualsiasi nuova legge d'avanzamento che portasse una stabilità nel suo modo di applicazione, invece di abbandonarla al criterio dei successivi ministri, i quali, avendo vedute diverse, sono naturalmente portati ad introdurre continui cambiamenti, come è successo in quest'ultimo ventennio.

Fu per noi una grave disgrazia le cui conseguenze perniciose le scontiamo ora, quello di aver interpretato nel 1867 in modo troppo largo e forse illegale la legge d'avanzamento del 1853, e di aver seguito questa interpretazione negli anni successivi. Io dubito che la legge del 1853 dia ai ministri la facoltà di stabilire con decreti reali speciali avanzamenti a scelta per esami, perchè, se è vero che la legge del 1853 fa una parte larghissima alla scelta non fa però mai cenno alla possibilità di applicarla in seguito ad esami.

Ma se pure potesse ammettersi che questo modo di determinare la scelta fosse implicitamente concesso dalla legge del 1853, mi pare assolutamente esclusa l'idea di poter dare un affidamento legale per avanzamento a scelta, da esaurirsi molto tempo dopo, ad ufficiali che hanno superato gli esami. Operando in questo modo, che è appunto quello che abbiám fatto dal 1867 in poi, un ministro può con un semplice decreto togliere ogni libertà d'azione e quindi ogni responsabilità ai suoi successori, poichè, contrariamente alla sua convinzione il nuovo ministro può trovarsi per molti anni obbligato a promuovere a scelta i tenenti ed i capitani già designati dal suo predecessore. È questo un sistema che non mi pare buono e di più contrario allo spirito e forse anche alla lettera della legge del 1853.

Ma tutte queste considerazioni hanno un'importanza secondaria; il difetto principale di questa legge sta nel voler giudicare con esami, sul cui esito ha tanta efficacia la facilità di parola, ufficiali con 40 anni di età e 20 di servizio, mentre si hanno ben altri mezzi più sicuri per scegliere quelli che hanno un complesso di qualità militari e di coltura, da poter

presumere che occuperanno degnamente i gradi più elevati della carriera militare. Questa è la ragione principale per la quale io non posso accettare questo progetto di legge.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Non ho da protestare nè dire nulla! Non ho che da rimettermi a quello che ho detto, e che sarà stato raccolto dagli stenografi.

Io ho detto che intendevo che il senso dell'articolo aggiuntivo si riferisse, come è chiarissimo dalla dicitura, agli ufficiali che saranno promossi a scelta per effetto della presente legge.

Questa era un'affermazione precisa, la quale non dava luogo a interpretazione diversa.

Siccome però era stato asserito dall'onorevole senatore Ricotti, che si sarebbe visto fra 20 o 25 anni il risultato, io ho aggiunto, d'accordo con l'onorevole relatore senatore Taverna, che non occorre aspettare tanto per vedere gli effetti di queste promozioni a scelta; che quando da una diligente sorveglianza di alcuni anni su questo argomento abbastanza capitale per l'interesse dell'esercito, si fosse visto che vi erano inconvenienti, allora sarebbe stato il caso di presentare modificazioni.

E anche qui non ho parlato di modificazioni arbitrarie, o che la legge dovesse essere intesa nel senso di cambiar le proporzioni a facoltà del ministro; ho detto che sarebbe allora il caso di presentare al Parlamento proposte di modificazioni per correggere l'errore se vi fosse.

L'onorevole senatore Ricotti, rientrando nella materia ha soggiunto ancora che gli esami per l'avanzamento a scelta sono fuori della legge. Questo è un apprezzamento suo.

La legge del 1853 stabilisce che l'avanzamento al grado di maggiore sia, metà per anzianità e metà a scelta; e sul resto, cioè sulla forma e sulle condizioni della scelta, lascia margine al ministro. Ciò del resto è dimostrato anche da molti decreti successivi, cominciando da quello sulla scuola di guerra.

Ho voluto dire ciò per ben determinare che data la possibilità di modificazioni, queste sarebbero state fatte mediante proposte al Par-

lamento, e ciò mi pareva che non potesse essere frainteso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Io tengo solamente ad una sola dichiarazione. Il Senato ha udito quello che ha detto prima il signor ministro e giudicherà se siamo di accordo o no. È evidente il dovere che avrebbe il ministro di provvedere qualora si avvedesse che questa nuova legge producesse effetti diversi da quelli prescritti nella aggiunta. Si dovrà provvedere legislativamente perchè evidentemente da sè il ministro non può modificare le prescrizioni della legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno domandando la parola verremo ai voti.

Pongo per primo ai voti l'art. 24 che rileggo:

#### Art. 24.

I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro d'avanzamento nella proporzione di cinque sestimi ad anzianità e di un sesto a scelta, salvo il disposto dell'art. 30.

Per essere promossi capitani a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo sesto del rispettivo ruolo di anzianità del proprio grado.

In questo art. 24 la minoranza dell'Ufficio centrale propone si varino le proporzioni; cioè che invece di dire: « I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro di avanzamento nella proporzione di cinque sestimi ad anzianità e di un sesto a scelta », si dica: « di quattro quinti ad anzianità e di un quinto a scelta ».

Senatore TAVERNA, *relatore*. No, no.

PRESIDENTE. È stampato nell'allegato III della sua relazione, nel quale la minoranza dell'Ufficio centrale propone di modificare le proporzioni dell'art. 24.

La minoranza della Commissione mantiene questa proposta?

Senatore RICOTTI. Nossignore, l'abbiamo fatta così...

PRESIDENTE. Per amore dell'arte? (*ilarità*)

Senatore RICOTTI. Noi abbiamo formulato nella nostra memoria un progetto per meglio precisare le nostre idee in opposizione a quelle del ministro e della maggioranza dell'Ufficio,

ma non già una proposta formale da sottoporsi a votazione, onde non disturbare inutilmente il Senato, essendo persuasi che una proposta combattuta dal ministro e dalla maggioranza dell'Ufficio non avrebbe raccolto il voto favorevole della maggioranza del Senato. Dichiaro quindi che voterò contro l'articolo in discussione e contro l'intera legge, ma non faccio proposte speciali da sottoporsi al voto del Senato.

PRESIDENTE. Per conseguenza non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 24 che ho testè letto, concordato tra il ministro e la maggioranza dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 25.

I maggiori sono nominati tra i capitani del rispettivo quadro di avanzamento e del corpo di stato maggiore nella proporzione di quattro quinti ad anzianità ed un quinto a scelta, salvo il disposto dell'art. 30.

Per essere promossi maggiori a scelta i capitani dovranno trovarsi nel primo quinto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado, salvo il disposto dell'articolo 38.

Pongo ai voti questo articolo concordato fra l'onorevole ministro e la maggioranza dell'Ufficio centrale:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora rileggo l'articolo aggiuntivo che sarà poi collocato a suo luogo.

Gli ufficiali promossi a scelta per effetto della presente legge non potranno complessivamente in tempo di pace occupare più della metà dei posti di colonnello.

Chi approva questo articolo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'articolo 28.

#### Art. 28.

L'accertamento del merito per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore dovrà aver

luogo per esame, in conformità di programmi stabiliti con decreto reale, salvo il disposto degli articoli 30 e 38; l'avanzamento a scelta da tenente a capitano non potrà essere concesso che alle condizioni di cui agli articoli 29 e 30, fatta eccezione dei tenenti dei carabinieri reali e dei tenenti medici, commissari, contabili e veterinari, il cui merito per la scelta sarà accertato mediante esami speciali.

L'accertamento della idoneità all'avanzamento per anzianità ha luogo nei modi determinati da regolamento approvato con decreto reale.

Le proposte d'avanzamento, tanto per anzianità quanto a scelta, fatte dalle Commissioni o dalle autorità compilatrici dei quadri d'avanzamento in conformità delle annotazioni sugli specchi caratteristici, dovranno essere approvate da una Commissione di grado superiore a quella che compilò le proposte stesse.

Le proposte d'avanzamento ai gradi di colonnello e di generali dovranno inoltre essere confermate da una Commissione centrale composta degli ufficiali generali che occupano le maggiori cariche dell'esercito.

Nessuno chiedendo la parola; pongo ai voti l'art. 28 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 29.

I tenenti ed i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali abbiano compiuto con esito favorevole il corso di studi alla scuola di guerra, o ne abbiano superato gli esami finali senza obbligo d'averne frequentato i corsi, saranno promossi a scelta al grado immediatamente superiore, quando si trovino nelle condizioni di anzianità stabilite dagli articoli 24 e 25, e sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'art. 27.

Senatore SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SIACCI. Ricordo all'Ufficio centrale che ieri io proposi che fosse rimandato allo studio dell'Ufficio stesso questo art. 29 per certe considerazioni che sottoposi al Senato. Vorrei sapere che cosa ha concluso l'Ufficio centrale.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Ha perfettamente ragione l'onor. senatore Siacci, anzi chiedo venia per avere dimenticato di dire che, l'Ufficio centrale, questa mattina ha riesaminato questo articolo. Ma sono dolente di soggiungere che avendo ponderato di nuovo tutte le ragioni pro e contro i cambiamenti che l'onorevole senatore Siacci ha proposto, la maggioranza dell'Ufficio centrale ha trovato che le ragioni per mantenerlo quale stava erano in preponderanza, perciò non crede di proporre cambiamenti.

Senatore SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SIACCI. Prima che si venga alla votazione di questo articolo, io mi permetto di ripetere brevemente ciò che dissi ieri riguardo ad una conseguenza che parmi assurda a cui condurrebbe l'applicazione dell'art. 29.

Io feci osservare che ci sono tenenti e capitani di artiglieria e genio, i quali vengono dai ranghi dei sottufficiali, che hanno fatto bensì i corsi della scuola di Caserta, ma non hanno fatto nè quelli della scuola di applicazione di artiglieria e genio, nè quelli dell'Accademia militare.

Ricordo che l'Accademia e la scuola d'applicazione sono scuole speciali per l'artiglieria e genio, dove s'insegnano materie attinenti al servizio speciale delle due armi, accompagnate da studi militari che sono comparabili se non superiori a quelli che si fanno in altre scuole.

Ora questi ufficiali che vengono dai ranghi dei sottufficiali possono essere ammessi facilmente alla scuola di guerra, e ve ne sono parecchi esempi, poichè, per entrarvi, i programmi d'esame sono abbastanza facili in quanto che non esigono un corso di studi anteriori; e per uscirne i programmi non sono molto difficili, cosicchè l'ufficiale che ha fatto semplicemente la scuola di Caserta, dopo i due anni della scuola di guerra, otterrà un diploma che, in virtù dell'art. 29, lo farà promuovere a scelta, ossia passare innanzi ai suoi compagni che sono più anziani di lui ed hanno fatto i cinque anni di studi dell'Accademia e della scuola d'applicazione.

Questo è manifestamente un assurdo, e l'ar-

gomento che se ne ricava contro l'art. 29 mi pare molto più chiaro assai di tutti quei calcoli, che rispetto alle conseguenze dell'avanzamento a scelta hanno formato l'oggetto della discussione tra il ministro della guerra e l'onorevole Ricotti.

Io non so se il Senato sia riuscito a seguire quei calcoli; io per mio conto dichiaro che ne ho capito ben poco (*Ilarità*).

Quanto alla conseguenza che ho accennato, si tratta proprio di aritmetica, si tratta di stabilire se cinque anni di studi universitari valgono meno di quattro anni di scuole in gran parte elementari.

Ricordo poi che la scuola d'applicazione e genio è fatta esclusivamente per formare gli ufficiali d'artiglieria e genio, mentre la scuola di guerra fu istituita nel 1867 esclusivamente per le armi di linea, tantochè gli ufficiali delle armi speciali non cominciarono ad esservi ammessi che nel 1871, ed in numero ben piccolo e solo per passare allo stato maggiore. Ed è tanto vero che quella scuola fu creata esclusivamente per le armi di linea che nessuno degli ufficiali d'artiglieria e genio che hanno frequentato quella scuola dal 1867 fino ad oggi, ha mai ottenuto per essa un diritto a promozione.

Con questo semplice art. 29, tutto ciò è sconvolto. Non so se l'Ufficio centrale abbia studiato bene la questione, ma l'argomento ch'io ho addotto è di quelli che in matematica si dicono *ab absurdo*, argomenti che a parer mio sono più convincenti di qualunque altro.

Del resto non mi dorrò che questo articolo si voti, poichè questa legge contiene già tante cose inaccettabili che, aggiungerne una che conduce inevitabilmente a conseguenze manifestamente assurde, significa aggiungere un argomento di più ai molti già svolti, per obbligare inevitabilmente il Senato a respingere questa legge.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Prima di tutto io non posso a meno di dichiarare per la seconda volta, che non mi pare molto riguardoso verso un istituto, che merita tutta la più alta considerazione, chiamarlo un istituto di scuola elementare. Questo assolutamente non lo posso ammettere, e devo protestare vivamente.

Del resto il ragionamento dell'onor. Siacci, che ha voluto fare a base di assurdo, pecca nientemeno che nella base.

Infatti, se un ufficiale d'artiglieria proveniente dalla scuola di Caserta, si dimostra di meriti così superiori da potere ottenere di essere prescelto per entrare alla scuola di guerra in concorrenza con coloro che provengono dalla scuola di applicazione, mi pare che non ci sia assolutamente niente da dire che questo entri.

Questa è veramente la via aperta a tutti quelli che se lo meritano.

Del resto sono casi tanto rari, che certamente non dovrebbero portare ad introdurre una eccezione all'ammissione alla scuola di guerra, degli ufficiali di artiglieria e genio.

È stato detto altre volte che tutta questa riluttanza dell'artiglieria e genio all'avanzamento a scelta è stata la causa principale delle anomalie che si sono verificate finora.

Se quelle due armi non si risolvono ad uscire da questa atmosfera e ad entrare nell'altro ordine di idee più generale, non ci guadagneranno nulla.

Sulle altre osservazioni dell'onor. Siacci mi permetto di dire che me ne rimetto al Senato, e spero che darà ragione a me.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'articolo 29 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimase pure sospeso l'articolo 38 che rileggo:

Art. 38.

I capitani di stato maggiore, sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'art. 27, sono promossi maggiori per turno di anzianità nell'arma di provenienza od eccezionalmente nel corpo di stato maggiore quando si trovano nel primo quarto del ruolo generale di anzianità dei capitani dell'arma di fanteria, senza pregiudizio del diritto che potrebbe loro spettare di essere promossi a scelta nell'arma di provenienza per effetto del disposto dall'articolo 29.

Ad ogni modo il numero dei capitani di stato maggiore promossi a maggiori nell'arma di provenienza dovrà essere computato nel quinto devoluto alla scelta a seconda del prescritto dall'art. 25.

Senatore ZANOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZANOLINI. Quest'articolo 38 contiene un provvedimento, secondo me, assai grave, poichè tende a fare un trattamento affatto speciale a favore del corpo di stato maggiore.

Ora io dichiaro che ho la massima stima per gli ufficiali di stato maggiore; riconosco che rendono molti servigi al paese, e che se non altro, colla loro condotta, col loro fare di gentiluomini e cogli studi ai quali si dedicano continuamente delle questioni militari, sono ufficiali ottimi, io credo che nessuno possa negarlo.

Ma nell'esercito ci sono altri ufficiali ottimi che appartengono ad altre armi, e non credo giusto che per favorire questi ufficiali di stato maggiore, quantunque ottimi, come diceva, si debba portare un danno agli altri.

E non lo credo giusto, perchè fra l'ufficiale ottimo di stato maggiore e l'ufficiale ottimo delle altre armi, che cosa ci può essere di differenza?

Forse gli studi che hanno fatti?

Ma questi studi li abbiamo sentiti descrivere dal collega Siacci, non sono tali che possano assicurare, in modo assoluto, una superiorità di questi ufficiali sugli altri.

Anzi, vi dirò francamente il mio pensiero, che concorda con quello del senatore Siacci.

Io credo che nessuno possa negare che nel complesso degli studi, quelli che si fanno nella scuola di guerra, siano inferiori a quelli che si fanno nella scuola d'artiglieria e genio; e poi sono di un carattere differente. Gli studi che si fanno nella scuola di guerra hanno un carattere tale che non danno l'affidamento di quella volontà di studiare, di quella forza di carattere che sono richiesti per gli studi molto più difficili e faticosi che si fanno nella scuola di artiglieria e genio.

Sicchè, mi pare, che se l'unica ragione che si fa valere per giustificare questo articolo riguarda l'istruzione degli ufficiali, la disposizione che esso contiene non può approvarsi.

Aggiungerò anzi che a parer mio, quanto prescrive questo articolo 29, del progetto di legge, non è nè giusto, nè provvido.

Non è giusto per le ragioni che ho dette ora, vale a dire che gli ufficiali, i quali escono dalla scuola di applicazione, hanno già dato un primo saggio di qualità molto serie, le quali rappresentano una parte importante delle qualità che

deve avere un ufficiale e questa garanzia non la danno gli studi che si fanno nella scuola di guerra.

Io non credo poi che questo articolo sia provvido, perchè, se vi è un paese il quale abbia bisogno di buoni ufficiali d'artiglieria e del genio, è certo l'Italia.

Basta considerare un po' le condizioni di difesa del nostro paese; basta guardare la cinta delle Alpi.

Tanto nel caso di una guerra difensiva, quanto in quello assai più desiderabile di una energica iniziativa di offesa, noi incontriamo subito degli ostacoli importanti, difficili a superare, che richiedono tutta l'abilità, tutta la scienza degli ufficiali d'artiglieria e genio.

Per quel che riguarda la frontiera marittima, noi sappiamo che per la difesa delle coste, nei tempi nostri, si adoprano congegni complicatissimi che sono il risultato delle scienze esatte e che devono essere tenute continuamente al corrente di quel che si fa fuori e devono essere adoperati non da semplici manuali, ma da ufficiali che abbiano profonda cognizione delle scienze dalle quali queste armi provengono; quindi mi pare giusto il pensiero mio, che, se vi è un paese che abbia bisogno di ottimi ufficiali di artiglieria e genio, esso è l'Italia.

Gli ufficiali che abbiamo presentemente sono ottimi e dobbiamo conservarli tali.

Ora vediamo con questo articolo di legge che cosa si fa. Si stabilisce un favore eccezionale per gli ufficiali di stato maggiore a danno degli altri, e perciò lo stato maggiore viene costituito in un corpo speciale e privilegiato, ed in ciò havvi un pericolo. Negli altri paesi non è così; lo stato maggiore non vi è considerato come un corpo avente anzianità propria privilegiata. È un servizio importante ma temporaneo, al quale sono addetti alcuni dei migliori ufficiali dell'esercito, ma certamente non stabilisce in sé, per l'esistenza, alcun diritto a privilegio.

Con questo articolo noi produrremo l'effetto dannoso ed inevitabile (almeno io lo temo) di fare allontanare dalle carriere delle armi speciali i migliori giovani che altrimenti vi si dedicherebbero.

Come potete credere che sia diversamente? Ci vorrebbe un'abnegazione che non è sperabile in giovani d'ingegno che abbiano coscienza del

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1893

proprio valore, i quali dovrebbero rassegnarsi ad entrare in una carriera che richiede studi difficilissimi ed assai faticosi per vedersi poi posposti ad altri ufficiali che hanno fatto studi assai meno completi, assai meno difficili dei loro.

Facendo il paragone fra la scuola di guerra e la scuola di artiglieria (lo ripeto, perchè mi pare che sia questo l'argomento più importante della tesi che sostengo), è già stato osservato che gli ufficiali alla scuola di guerra passano due anni di corso in modo molto piacevole e senza fatica.

Diffatti quali sono gli studi che vi si fanno? Sono certamente studi seri ed importanti, ma che non richiedono grande tensione di mente. La storia militare, la storia generale, la logistica, la sociologia, la tattica, la geografia militare, sono scienze tutte alle quali uno si dedica con vero diletto; passa il tempo piacevolmente; le ore di studio per lui non sono una fatica. Sono realmente, per così dire, più un diletto, che altro.

Alla scuola di artiglieria, l'ho già osservato prima, è ben altra cosa; si tratta di calcoli, di meccanica, di fisica, dell'applicazione di tutte le scienze esatte.

Io non voglio dilungarmi di più; e dico, riassumendomi, che questo provvedimento veramente è ingiusto perchè costituisce un trattamento di privilegio non giustificato e che produrrà effetti dannosi per il reclutamento degli ufficiali delle armi che per noi hanno la massima importanza. Perciò io voterò contro, e vorrei che questo articolo fosse soppresso e che invece di questo trattamento di favore gli ufficiali di stato maggiore avessero lo stesso trattamento degli altri.

Ed anzi è tanta la mia stima pegli ufficiali di stato maggiore che io ho l'intimo convincimento che essi accetterebbero di buon grado l'abolizione di questo privilegio in omaggio a quei nobili e patriottici sentimenti di fratellanza che uniscono tra loro le varie armi, e che formano una delle principali forze del nostro esercito.

Senatore FERRERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRERO. Onorevoli colleghi, non ho domandato la parola per discutere l'articolo, perchè sapete che io sono quasi estraneo a que-

sta legge, ma non posso esimermi dal compiere un dovere verso quei colleghi dello stato maggiore in mezzo ai quali sono stato 24 anni. E non posso neppure fare a meno di rivolgere una parola di lode alla scuola di guerra della quale, io già capitano del genio, sono andato ad ascoltare alcuni corsi.

Io non dirò di aver imparato molte cose in pochi mesi, però posso dire che la mia mente si arricchì di nuove cognizioni, e si avviò in un nuovo campo di studi.

Debbo poi dire ancora una cosa per rettificare l'opinione dell'onorevole preopinante, che cioè non basta fare la scuola di guerra per diventare ufficiale di stato maggiore, ma che vi è un'altra selezione la quale è fatta da uomini eminenti.

D'altra parte bisogna pensare che l'ufficiale di stato maggiore non è uno specialista; la divisione del lavoro è necessaria negli eserciti e bisogna che vi siano ufficiali delle varie armi; ma vi è una classe di ufficiali di ordine affatto diverso che secondano i generali e che devono avere di tutte le armi una sufficiente conoscenza ed una levatura di mente tutta speciale.

Ora il modo con cui si fa la selezione degli ufficiali di stato maggiore mi pare che sia la maggiore garanzia che si possa dare a che questo scopo sia raggiunto; quindi non sono d'accordo con l'onorevole Zanolini. In quanto all'articolo io lo abbandono.

Senatore ZANOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZANOLINI. Risponderò due parole al senatore Ferrero.

Io credo di non aver detto nulla di meno riguardoso per gli ufficiali di stato maggiore e della scuola di guerra.

Ho constatato un fatto, vale a dire che gli studi che si fanno nella scuola di guerra sono meno difficili di quelli che si fanno nelle altre scuole, dove si studia la scienza fisica e la matematica; ed è talmente vero questo che gli studi che si fanno e le cognizioni che si acquistano alla scuola di guerra, qualunque ufficiale può acquistarle da sé.

Ed una prova l'abbiamo nello articolo 29 della legge il quale ammette agli esami finali della scuola di guerra qualunque ufficiale che si senta in grado di presentarsi, senza aver avuto l'obbligo di frequentarne i corsi.

Mi pare che questa sia la dimostrazione migliore di quello che or ora vi diceva.

Del resto poi che la scelta che si fa degli ufficiali di stato maggiore sia rigorosa e fatta con tutta coscienza, non dubito, ma io credo che anche nelle altre armi la scelta deve essere fatta con lo stesso criterio coscienzioso, ed anche rigoroso.

Per conseguenza non mi pare che la questione della scelta ed il nominare questo piuttosto che quello possa stabilire in favore di questo corpo un privilegio di tanta importanza e mantengo la mia opinione.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Io ringrazio anzitutto l'onor. Ferrero per aver così chiaramente ed eloquentemente spiegato le condizioni in cui sono scelti gli ufficiali di stato maggiore; per cui in questo lato non risponderò al collega Zanolini per non far perdere tempo al Senato.

Mi permetta che osservi che in generale l'Italia ha bisogno di buoni ufficiali in tutte le armi, e qualunque guerra avvenga avremo bisogno di ufficiali di tutte le armi egualmente buoni e soprattutto, secondo il mio modo di vedere, di fanteria.

In quanto poi ai vantaggi concessi agli ufficiali di stato maggiore, superiori a quelli che si concedono agli ufficiali di altre armi, mi permetterei di fare osservare che questo si ritrova in tutti gli eserciti di Europa non soltanto nel nostro. Perchè dappertutto si crede che la specialità del servizio di stato maggiore sia tale da render necessario di richiamare in questo corpo ufficiali molto capaci, e le prove a cui si sottomettono costituiscono un esame continuo di tutti i giorni; una fatica grandissima s'impone loro, dunque, ed evidentemente bisogna a questi ufficiali procurar qualche compenso di carriera non troppo lontano.

Osservo che il nostro stato maggiore si chiama corpo, ma nel fatto è un servizio aperto, perchè in tutti i gradi si entra e si può uscire; ha solamente uniforme diversa.

In Francia non vi è stato maggiore, ma vi è un servizio di stato maggiore, ed hanno vantaggi speciali, sono portati sui quadri d'avanzamento sei mesi prima che non gli altri uf-

ficiali di qualunque arma, ed hanno questo vantaggio anche sugli ufficiali di artiglieria; tale la necessità, che si riconosce per questo servizio di stato maggiore che deve coadiuvare il comando in tempo di guerra, di avere ufficiali veramente ottimi. In quanto al vantaggio in se stesso è molta piccola cosa; la differenza è tra il quarto e il quinto, cioè poter essere promosso a scelta quando si entra nel primo quarto anzi che nel primo quinto; differenza che tradotta in tempo potrà riuscire neanche di un anno.

Questa disposizione era già introdotta nell'altro progetto di legge; fu conservata in questo, e questo vantaggio di carriera agli ufficiali di stato maggiore non è una novità, ma bensì una restrizione; perchè pel passato i vantaggi che i regolamenti concedevano allo stato maggiore erano molto superiori all'attuale. Si è ridotto a questo solo vantaggio da capitano a maggiore, e nella proporzione di meno di un anno, mentre prima era di molto superiore. Si può dire che in quasi tutte le promozioni qualche vantaggio più o meno grande gli ufficiali di stato maggiore lo godevano.

In Germania il vantaggio di carriera concesso agli ufficiali di stato maggiore è di circa 5 anni. Ci è qualche ufficiale che guadagna anche 7 anni; ma la regola è di un quinquennio.

Anche in Austria gli ufficiali di stato maggiore hanno un grosso vantaggio.

In tutti i grandi eserciti si sente questo bisogno, ed è di avere il comando delle truppe coadiuvato da ufficiali che sono scelti fra i più distinti.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Dirò sole poche parole per spiegare il mio voto.

Io, nel votare contro questo articolo, non intendo disconoscere l'opportunità di dare un vantaggio agli ufficiali di stato maggiore, perchè sono stato sempre favorevole a questo concetto. Ma, siccome in questo stesso articolo v'ha il ritorno all'arma di provenienza, contro cui ho parlato ieri, mi trovo nella necessità di votare contro; ma spiego il mio voto in questo senso.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Veramente non ho nulla da aggiungere dopo i discorsi degli onorevoli senatori che hanno parlato. L'onorevole Zanolini ha fatto una riserva su questo articolo, ed io non posso che dire che quello che ha detto il relatore, che non c'è mai stata restrizione maggiore per l'avanzamento dello stato maggiore di quello proposto da questa legge.

Anzi la restrizione assoluta viene precisamente dal concetto della legge, dell'avanzamento ad anzianità nei gradi superiori.

Nei gradi superiori, tutte le volte che ci è stato avanzamento a scelta, chi ne ha sempre profittato è sempre stato lo stato maggiore.

Tutte le disposizioni di tutti i disegni di legge presentati o discussi sono stati sempre più favorevoli allo stato maggiore di quello che si trovino in questo. Si è sempre ammesso nel grado di maggiore, ed in quello di tenente colonnello che passassero prima degli altri.

Io credo che l'onor. Zanolini, se considera la differenza sensibile che vi è tra questo disegno di legge e quelli che erano stati presentati prima, o le disposizioni vigenti prima, deve riconoscere che per lo stato maggiore non c'è vantaggio di sorta.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 38 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### TITOLO III.

#### Cessazione degli ufficiali dal servizio attivo e avanzamento degli ufficiali in congedo

#### CAPO VIII.

*Limiti di età per la permanenza degli ufficiali in servizio attivo.*

#### Art. 42.

« Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età indicata per le varie armi e corpi nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno d'autorità collocati in riforma o riposo. Potranno essere collocati nella posizione di servizio ausiliario coloro tra essi

che saranno riputati idonei a prestare alcuni dei servizi specificati dall'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, serie 3<sup>a</sup>.

GRADO	Stato maggiore generale (1).	Corpo sanitario > di commiss. > contabile > veterinario
	Stato maggiore Carabinieri reali Fanteria Cavalleria Artiglieria Genio	
Tenenti generali .	65	—
Maggiori generali	62	65
Colonnelli . . . . .	58	62
Tenenti colonnelli	56	58
Maggiori . . . . .	53	55
Ufficiali inferiori.	48	52

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici e commissari, i quali sono contemplati nella seconda colonna di questa tabella.

Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore saranno, per gli effetti del presente articolo, considerati come promossi al detto grado. »

Ha facoltà di parlare il signor senatore Marselli.

Senatore MARSELLI. Ed eccoci innanzi al principale scoglio di questa legge, superato o cansato il quale, la discussione procederà velocemente verso il suo termine.

Nella discussione generale, obbedendo alle giuste raccomandazioni del nostro presidente, promisi che avrei risposto alle osservazioni fattemi dall'onorevole ministro allorchè fosse venuto in discussione l'articolo:

Ora mantengo la promessa, nella speranza che l'onorevole ministro, a nessuno secondo nell'amore per l'esercito, vorrà tener conto delle mie parole e del sentimento che me le detta.

L'onorevole ministro disse anzi tutto che i limiti di età sono intimamente connessi con la legge sull'avanzamento dell'esercito; ed io ne convengo, inquantochè essi, date certe condizioni, giovano ad assicurare il regolare andamento della carriera militare. Ma quando, per assicurare codesto regolare andamento, si debbono eliminare circa 800 ufficiali, giova anche

tener conto di un'altra regolarità, che chiamerò legislativa, cioè della necessità di coordinare le disposizioni concernenti i limiti di età con quelle relative alle pensioni, tanto più che ora trovasi dinanzi al Parlamento un disegno di legge nel quale la materia delle pensioni viene tutta rifiuta.

Se questo fatto non fosse accaduto, se cioè non fosse stato presentato un nuovo disegno di legge sulle pensioni, io non avrei pensato di esprimere il desiderio di un rinvio. Mi sarei fatto lecito di richiamare soltanto l'attenzione dei miei colleghi sulle condizioni che la vigente legge sulle pensioni fa agli ufficiali che dovrebbero lasciare l'esercito, ed avrei detto semplicemente: chi crede che tali condizioni sian buone, voti pure i limiti di età; chi crede che non sian sufficienti, non li voti.

Ma essendosi prodotto un fatto nuovo, mi è parso naturale conseguenza di questo, che la discussione su' limiti di età, dovesse essere rimandata e che prima di approvarne la proposta, fosse necessario di conoscere quali, mediante il nuovo disegno di legge sulle pensioni, saranno le condizioni vere fatte ai non pochi ufficiali che dal limite di età sarebbero colpiti.

Questo è il mio concetto; ed io credo che non potrebbe essere nè più giusto, nè più chiaro, nè più pratico, dal punto di vista legislativo.

Veniamo ora alle osservazioni fattemi riguardo a quella certa scala dei limiti di età.

Io dissi che codesta scala non ha un valore assoluto, ma lo ha relativo alle condizioni che si faranno agli ufficiali in quanto a pensioni, e che nel determinarla si deve tenere conto di queste.

Per esempio, perchè io desidero di essere breve, ma nel tempo stesso chiaro e preciso, secondo il disegno di legge che esaminiamo, i capitani colpiti dai limiti di età dovrebbero lasciare il servizio a 48 anni: ma se le novità del nuovo disegno di legge sulle pensioni fossero approvate e, per conseguenza fossero diminuite notevolmente le pensioni di codesti ufficiali, potrebbe risulturne la necessità di elevare a 50 anni il limite di età per i capitani.

In questo modo essi potrebbero fruire di due quote di più nella liquidazione della pensione, ed alcuni avrebbero il modo di raggiungere il

grado di maggiore e liquidare una pensione superiore.

Ma vi ha di più. Io opino che quando anche le pensioni non diminuissero, e fo voti perchè ciò non accada, il limite d'età pei capitani dovrebbe pur sempre essere un po' più elevato.

Mi spiego. Premetto che, ammesso il concetto della graduatoria nei limiti di età, sarebbe necessario di stabilire non un solo limite per tutti gli ufficiali inferiori, ma di stabilirne uno per i tenenti ed uno per i capitani. Anche nella legge francese codesta differenza c'è, e non so proprio trovare una ragione perchè non ci dovrebbe essere nella legge nostra, la quale per ogni grado stabilisce un limite e per gli ufficiali inferiori soltanto fa tutt'uno. E volendo stabilire questa differenza, si deve o scendere ancora di sotto a' 48 anni pei tenenti, e a ciò mi pare non sia neppur da pensare, ovvero aumentare un po' il limite pei capitani, portandolo almeno a 50 anni.

Ma non basta: fa mestieri tener conto anche di un altro fatto. C'è una classe di ufficiali di artiglieria e del genio, reclutata fra gli ingegneri negli anni 1883-84, i quali entrarono in servizio come sottotenenti a 22 e perfino a 24 anni. Questi, salvo pochissimi, non sono ancora capitani. Supponiamo pure che abbiano l'avanzamento nel prossimo anno: non è improbabile che arriveranno a 48 anni senza diventare maggiori. Ecco troncata loro la carriera in una età ancor giovane, appunto quando i loro colleghi di studi, che hanno seguito altre vie, cominceranno a trarre dalle proprie fatiche e dai propri studi il massimo profitto e la maggior somma di soddisfazioni.

Sarebbe giusto deludere così le speranze di tanti giovani, i quali si sono affidati all'esercito, e si son dedicati alla carriera delle armi, credendo di poterla percorrere almeno fino ai gradi superiori?

Incoraggeremo in questo modo ad entrare nell'esercito giovani intelligenti e colti, come sono quelli provenienti dalle Università, dalle scuole di applicazione degli ingegneri?

Vengo alla seconda osservazione fatta dall'onor. ministro circa la scala dei limiti d'età.

Un'occhiata allo specchio che si trova nell'art. 42 fa vedere che la differenza fra i limiti d'età di due gradi successivi è di due anni,

di tre o di quattro: soltanto fra il limite d'età stabilito pei maggiori e quello stabilito pei capitani c'è una differenza di cinque anni.

Ora io diceva: nel nuovo disegno di legge sulle pensioni il primo capoverso dell'art. 2 stabilisce che per l'avvenire la liquidazione si dovrà fare sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio, mentre ora si fa, e speriamo si continui a fare, sulla media degli stipendi dell'ultimo triennio. E soggiungevo che per il fatto della liquidazione sulla base del triennio, anzichè su quella del quinquennio, avverrà che gli ufficiali promossi al grado superiore nell'atto che staranno per raggiungere il limite d'età, non potranno liquidare la pensione sulla base dello stipendio del proprio grado, ma dovranno liquidarla in parte sulla base di questo stipendio e in parte sulla base dello stipendio del grado precedente.

L'onorevole ministro obiettò che questo inconveniente che io lamento si verificherebbe anche con la legge attuale, si verificherebbe, cioè, anche se rimanesse invariato il principio che la pensione debba essere liquidata sulla base del triennio.

L'obiezione, a mio parere, ha soltanto una parte di vero; perchè col sistema attuale del triennio, l'inconveniente si verificherebbe soltanto per i colonnelli nominati a tale grado ad età poco inferiore ai 56 anni, si verificherebbe, cioè, in un grado solo, mentre che col sistema del quinquennio l'inconveniente si verificherebbe per tutti i gradi meno uno.

L'onorevole ministro rispose che a questo non c'era rimedio e chese il rimedio si fosse voluto, si sarebbe dovuto finire ad una conseguenza un po' strana: mettere, cioè, nei limiti di età una differenza sempre di cinque anni da quelli di un grado a quelli dell'altro.

Che questo fosse il rimedio migliore, o che questo fosse l'unico, io non dissi: segnalai l'inconveniente e, se ben rammento, aggiunsi che delle vie di uscita per evitarlo si sarebbero potuto trovare qualora il principio del quinquennio fosse approvato.

Di tali vie di uscita ne cito ora qualcuna a maniera d'esempio.

Si potrebbe, anzi tutto, conservare un estremo limite oltre il quale non fosse più lecito appartenere all'esercito attivo, ma abolire qualunque

graduatoria, affidando al lavoro delle Commissioni l'eliminazione dei non idonei.

Cosiffatta soluzione viene subito in mente sol che si ricordi come sia nata la questione dei limiti di età. È bene tornarci su.

Nel suo discorso l'onorevole ministro disse una cosa giustissima: è penosa la situazione del ministro della guerra in certe circostanze, anzi per adoperare la stessa sua espressione, è odiosa. Questo è vero: chiunque siasi trovato, non dirò al suo posto, ma soltanto in condizioni di poter vedere quale sforzo di volontà debba fare un ministro per procedere all'eliminazione dei suoi colleghi, intende quelle parole. Se il ministro è molto anziano, si dice che egli non ha interesse a spingerè l'avanzamento; se è poco anziano, si dice che è impaziente di sgombrarsi la via. Ma il vero è che il ministro della guerra è in una situazione penosa, tanto se deve sacrificare l'avanzamento all'affetto per i suoi colleghi, quanto se deve sacrificare i propri colleghi alle esigenze dell'avanzamento.

Da questo, dalla necessità di togliere il ministro della guerra dalla situazione penosa in cui viene a trovarsi allorchè deve colpire colleghi che hanno fatto con lui la carriera delle armi, compagni suoi di studi e di pericoli, e allorchè, peggio ancora, deve colpire generali più anziani di lui, da questo, dico, ha preso origine a poco a poco il limite di età, come un mezzo, perchè l'uscita dei generali dall'esercito si faccia di per sè.

Ebbene, se questo è vero, non mi pare che ragionino male coloro i quali sostengono che basterebbe stabilire i limiti di età per i generali soltanto. Sia pure il limite di età pei generali, essi dicono: eccoci qui pronti ad esserne colpiti quando giunge la nostra ora: sia pure. Ma vi è ragione sufficiente per applicare codesto limite anche agli altri ufficiali, i quali potrebbero essere eliminati mediante il processo che ora si segue, cioè l'opera delle Commissioni reggimentali e divisionali?

È questo anche un sistema degno di considerazione; e qualora le pensioni peggiorassero, potrebbe essere una soluzione per lo meno meritevole di essere sottoposta ad esame; perchè con essa i fini principali dei limiti di età potrebbero essere egualmente raggiunti, i ministri sarebbero sottratti a quella dolorosa situa-

zione e gli sbocchi delle colonne avanzanti sarebbero assicurati.

Si è detto che i limiti d'età applicati a tutti i gradi ci vogliono per assicurare la regolarità dell'avanzamento. Ma la regolarità dell'avanzamento dipende, o signori, da due condizioni sopra tutto: da una buona legge sulle pensioni e da un rigoroso esame delle Commissioni regimentali e divisionali.

Io non riesco a spiegarmi in qual modo i limiti di età potrebbero assicurare una maggior regolarità di avanzamento, se è vero quello che è stato affermato, che su per giù, con l'applicazione dei limiti di età, l'eliminazione risulterebbe non molto superiore a quella che fino ad ora si è avuta mediante l'opera delle Commissioni.

A me pare che in tutto questo ci sia poco di chiaro, perchè io dico: o coi limiti di età si aumenta rispetto a quella che è ora la perdita annua degli ufficiali, ed allora si graverà maggiormente il fondo pensioni; o questo fondo non si vuol gravare di più, ed allora non so proprio rendermi ragione di questo effetto che i limiti d'età dovrebbero produrre sulla celebrità e sulla regolarità della carriera.

L'altra via di uscita sarebbe che a coloro i quali saranno colpiti dai limiti di età fosse fatto il trattamento che si usa per gli ufficiali collocati a riposo d'autorità.

Ma nossignore: il 2° capoverso dell'art 2° del nuovo disegno di legge sulle pensioni dice che «rimane abrogato il *privilegio* di liquidazione in base all'ultimo stipendio per gli ufficiali dell'esercito e della marina che vengono collocati a riposo od in riforma di autorità».

E si chiama privilegio!

Io credo, o signori, che il vero privilegio della carriera militare diventerà questo, che essa sarà la sola, tra tutte le altre, nella quale a 48 o 50 anni o poco più in là qualunque speranza di avvenire sarà troncata.

Ora è possibile, poichè si chiama *privilegio* questo che si fa agli ufficiali dell'esercito, è possibile, dico, paragonare le condizioni della carriera militare con quelle della carriera degli impiegati civili, quando gli impiegati civili possono percorrerla fino a consumazione, passi la parola, e gli ufficiali possono vedersela troncata in una età ancora virile?

A 48 o 50 anni che cosa andranno a fare codesti ufficiali?

Vivere di pensione? Ma col nuovo disegno di legge, questa pensione sarebbe assolutamente meschina. Cito un esempio: un capitano con 48 anni di età, 28 di servizio, di cui 9 passati nel grado di capitano, liquiderebbe circa 2050 lire l'anno, mentre con le disposizioni ora vigenti, la pensione sarebbe tollerabile, se non altro, perchè ascenderebbe a 2260 lire circa. Sono 210 lire: poca cosa per chi abbia abbondanti proventi, privazione notevolissima, invece, per chi non abbia se non quanto appena basta per vivere stentatamente. Notisi ancora che la differenza di 210 lire non dà tutta la misura del danno che il nuovo disegno di legge verrebbe a fare ad una categoria così benemerita di ufficiali, perchè, oltre a questo, trattasi di non computare più il tempo passato nella posizione ausiliaria, che fu creata anche per rendere meno sensibile la durezza delle pensioni militari. Onde a quella differenza bisognerebbe aggiungere ancora quel tanto di aumento sulla pensione che, secondo le vigenti disposizioni, l'ufficiale riceve per gli anni, valutati per metà, in cui egli resta in posizione di servizio ausiliario. Se si tien conto di questo aumento, il danno che con le nuove disposizioni si fa ad un capitano raggiunge quasi le 700 lire.

E questa, badisi bene, è la posizione che si farebbe agli ufficiali che ora sono in servizio: per i giovani che nell'avvenire abbracceranno la carriera delle armi, la posizione sarà ancora più triste, giacchè le 2050 lire, di cui ora ho fatto cenno, si ridurrebbero ad un migliaio per coloro che provengono dagli allievi, e a meno che 1000 per i capitani che, provenendo dai sott'ufficiali, hanno ricevuto più tardi il grado di ufficiali: e quindi le pensioni loro sarebbero di molto inferiori a quelle, non laute, che dalle disposizioni vigenti sono concesse.

È triste pensare alle posizioni di codesti capitani, mandati via dall'esercito attivo, — la frase è brutale, ma vera — nel pieno rigoglio delle loro forze, con pensioni così meschine, dopo avere speso la parte più bella della loro giovinezza per una istituzione che poi li compensa in tal modo!

Nè sarebbe possibile di appagarsi dei temperamenti escogitabili per rendere meno dannosi quei provvedimenti agli ufficiali che sono ora

in servizio e che adempiono a certe condizioni, in prima perchè il legislatore deve mirare benanche all'avvenire, e poi perchè le pensioni degli ufficiali sono già tali che nessun temperamento potrebbe distruggere la colpa del diminuirle o molto o poco che sia.

Il poco diventa molto, quando si applica al più basso termine delle pensioni militari, e lo effetto morale diventa grandissimo se riesce a svegliare nell'animo degli ufficiali il dubbio nella giustizia del governo, e nell'animo dei padri di famiglia la certezza che la carriera militare è quella più esposta a rischi, a spese, a danni d'ogni sorta, senza nemmeno il compenso d'un degno ritiro. Se un simile scramento arrivasse a prevalere, solo il rifiuto delle altre carriere potrebbe alimentare quella dell'esercito, e ognuno vede con quale vantaggio del paese e della sua protezione.

Trovare un impiego? Ma è così facile trovarlo un impiego decoroso che non nuoccia al prestigio di chi è stato ufficiale nell'esercito? Un impiego che non ripugni a chi della dignità personale si è formato un culto per tutta la sua esistenza?

E badisi: codesti ufficiali, o, almeno, alcuni di essi, non lasciano definitivamente l'esercito: alcuni di essi son tenuti ancora a disposizione dell'Amministrazione militare.

L'art. 42 del disegno di legge che esaminiamo dice:

« Potranno essere collocati nella posizione di servizio ausiliario coloro tra essi che saranno reputati idonei a prestare alcuno dei servizi specificati dall'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, serie 3<sup>a</sup> ».

I servizi a cui qui si accenna sono diversi, ma primeggia questo: essere assegnati al comando di reparti di milizia mobile, la quale deve poter combattere a fianco dell'esercito di prima linea.

Senza fermarmi ad osservare che ufficiali, i quali possono esser chiamati dall'oggi al domani per servire il paese in tempo di guerra, sono dichiarati non idonei a servirlo in tempo di pace, domando: È giusto, e dirò anche, è nell'interesse beninteso dell'esercito che ad essi diasi una pensione così meschina da sciuparne miseramente l'energia nella rude lotta quotidiana per l'esistenza?

Io credo che su questo sia necessario di ri-

fletter molto, perchè non è soltanto una questione di cuore, ma altresì di alto interesse militare, in quanto che non si tratta soltanto di salvaguardare gl'interessi di una così benemerita classe di ufficiali e di evitare che sian condannati ad una esistenza penosa, ma si tratta anche di non fare un passo le cui conseguenze sulla buona costituzione dell'esercito nostro noi non possiamo prevedere.

Codesta è questione che non preoccupa noi soltanto. La necessità di migliorare le pensioni pei gradi medi, e, soprattutto, pei capitani, si sente anche in Germania, ove le pensioni sono assai migliori che non da noi; e si sente perchè, come dice benissimo Sidney Withman che ha studiato molto da vicino l'esercito tedesco, il capitano che ha lasciato il servizio, continua ad esercitare un ascendente sopra i suoi soldati, anche dopo che questi son ritornati alle loro case. Epperò in Germania, ove alle questioni morali si dà molto peso, si vuole che il capitano conservi tutto il suo prestigio, perchè dall'oggi al domani può essere richiamato ed esser messo alla testa di una compagnia per condurla al fuoco.

L'elevato spirito dei quadri, o signori, è la principale forza di codeste fragili moli degli eserciti odierni. Mi sia lecito di leggervi questo brano di un articolo della *Deutsche Heeres Zeitung*, un autorevole giornale militare di quel paese.

« Siccome i sott'ufficiali si decisero a prendere la rafferma soltanto quando videro che si provvedeva al loro avvenire, e siccome anche ora si ha cura di migliorare ancora più il loro stato, così deve pur venire finalmente il momento in cui si pensi anche agli ufficiali, poichè quanto prima accadrà che i parenti di quei giovani che sono sul punto di cominciare la carriera delle armi e si sono già ad essa abilitati, si domanderanno se possono assumersi la grave responsabilità d'incamminare i propri figli in una carriera, per la quale altre persone della famiglia si videro abbandonate sulla strada senza impiego e nella migliore età della vita ».

In un altro mio discorso citai qui un opuscolo del generale Morel: l'onor. ministro, in risposta, lesse un brano dell'*Avenir Militaire* nel quale si sostenevano i vantaggi dei limiti di età.

Ma quel brano dell'opuscolo del generale

Morel io non lo citai punto come arma contro i limiti di età; lo lessi, poichè da quel brano si scorge come in Francia l'applicazione di codesti limiti abbia avuto per conseguenza il cessare della eliminazione dei non idonei. E messo sull'avviso dall'esperienza dei nostri vicini, io feci osservare che la selezione artificiale dei limiti di età diventerebbe dannosa all'esercito, qualora non fosse accompagnata dalla selezione naturale dei non idonei.

Su questo mi pare che le risposte dell'onorevole ministro non siano state molto esplicite.

Che se l'una e l'altra specie di selezione dovranno essere applicate, insieme con la selezione volontaria, cioè di quelli che chieggono la pubblicazione, quali saranno gli effetti finanziari della legge?

Io non affronto questo argomento, perchè non soglio parlare di cose che non abbia già prima studiate a fondo.

Ma so che in questo c'è molta discordia di apprezzamenti, e so che finora siamo un poco nelle nuvole e nulla sappiamo di certo che ci consenta di votare con piena conoscenza di causa.

Io concludo dicendo che da qualsiasi punto di vista si consideri la quistione, essa conduce sempre alla medesima conseguenza, che giova cioè rinviare le disposizioni relative ai limiti di età ad una legge speciale da farsi dopo che il Parlamento avrà discussa quella sulle pensioni.

Questo a me sembra chiaro.

Onde io, sebbene disposto ad ammettere il principio dei limiti di età, in certi termini ben inteso, non potrei in coscienza dare un voto favorevole nè alle modalità di applicazione di esso sancite nel disegno di legge che esaminiamo, nè ad altre modalità qual si siano, se non sapessi precisamente a quali condizioni io do il voto a cotesti limiti e quali conseguenze essi avranno specialmente sullo stato degli ufficiali.

L'onorevole ministro disse: votate prima i limiti di età, chè questo eserciterà poi un'azione sugli altri provvedimenti.

E chi ce lo garantisce?

Questa lusinga può essere una speranza, ma non è una garanzia.

E se i provvedimenti sulle pensioni saranno votati, in quale condizione ci troveremo noi,

con la grave responsabilità di aver concorso a peggiorare molto lo stato di parecchi ufficiali?

E in quali condizioni si troverà lo stesso onorevole ministro, nell'animo del quale vi è sicuramente grande amore per gli ufficiali, i cui interessi sono affidati alla sua tutela?

Badiamo a questo, o signori. Se noi ora votiamo i limiti di età, mettiamo noi stessi e l'onorevole ministro in una situazione molto penosa: da un lato gl'interessi legittimi degli ufficiali gravemente lesi dal nuovo disegno di legge sulle pensioni e pregiudicati dalla nostra approvazione ai limiti di età: dall'altro il sentimento di solidarietà che l'onorevole ministro ha col Governo, il quale sentimento non gli potrà certo far desiderare che sia respinto il nuovo disegno di legge sulle pensioni, in cui è impegnata la responsabilità dell'intero Gabinetto.

Io non riesco a comprendere perchè non si dovrebbe aderire a questo desiderio, che dei due articoli sui limiti d'età si parli dopo che il nuovo disegno di legge sulle pensioni sarà stato discusso. Mi pare che da questa soluzione l'onorevole ministro medesimo nulla abbia da perdere e tutto da guadagnare.

Egli, nell'interesse dell'esercito, ha molto a cuore che la nuova legge d'avanzamento sia presto approvata e possa cominciar presto a funzionare. Ma può egli farsi l'illusione, con tutto il lavoro legislativo che vi è in corso, che la legge d'avanzamento sia approvata da ambedue i rami del Parlamento prima che venga dinanzi al Senato la legge sulle pensioni? Non mi pare. Dunque lasciamo da parte i due articoli relativi ai limiti d'età, li discuteremo quando dovremo esaminare la questione delle pensioni.

Disse l'onorevole ministro essere suo desiderio che questa legge venga approvata con una grande maggioranza, affinchè sia circondata di molto prestigio, come dev'essere di una legge così importante, la quale deve rimanere immutata per lungo periodo di tempo.

Ebbene io gli offro il mezzo perchè possa ottenere l'intento; ed aggiungo che se a tal mezzo non vorrà ricorrere, dubito assai che una maggioranza, grande o piccola, ci possa essere.

Eppoi, quand'anche la maggioranza ci fosse, non bisogna dimenticare che il prestigio d'una legge non dipende soltanto dal numero di co-

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1893

loro che le danno il voto; dipende sopra tutto dall'essere essa una legge giusta e non crudele, come per certi aspetti è questa: altrimenti la grande maggioranza che votasse un provvedimento siffatto, anziché dar prestigio alla legge potrebbe toglierlo a se stessa.

Io non aggiungo altro; confido che l'onorevole ministro si arrenderà. Noi dobbiamo procedere con molta cautela, perchè questa è una legge dalla quale dipende in gran parte l'avvenire del nostro esercito.

Senatore FERRERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRERO. Onorevoli colleghi. Non mi propongo di rispondere a quanto disse l'onorevole ministro della guerra nella discussione generale per combattere i miei argomenti contro i limiti di età, nè mi propongo di rispondere agli altri miei contraddittori; io credo conveniente, anche per riguardo a questo alto Consesso, di non insistere in una discussione sulla quale il medesimo sarà ormai sufficientemente illuminato. Ma per amore della verità non posso dispensarmi dal dichiarare che nel suo brillante discorso il ministro della guerra non ha categoricamente risposto alla domanda, secondo me capitale « su quali criteri storici e scientifici sono basate per ogni grado della gerarchia le cifre rappresentanti i così detti limiti di età ».

Ciò che risponde, o piuttosto non risponde, la storia ha già avuto l'onore di dirlo nel mio precedente discorso, senza ricevere confutazione nè dall'onorevole ministro della guerra, nè dagli altri miei contraddittori.

Ciò che rispondono le scienze biologiche io non lo so, ma in questo alto Consesso la scienza è degnamente rappresentata, e faccio voti che qualche dotto collega competente in tali materie ci soccorra dei suoi lumi. Da questi responsi soltanto possiamo trarre base a un giudizio che non sia nè empirico, nè arbitrario.

PELLOUX, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, ministro della guerra. Io devo più specialmente rispondere alle argomentazioni dell'onorevole senatore Marselli.

Egli ha ricordato che ho detto l'altro giorno che i limiti di età sono strettamente collegati con l'insieme della legge che si discute.

Mi pare che ciò sia molto chiaro. Il limite

di età, per il quale avverrà la selezione nei gradi superiori, è essenzialmente la valvola per l'avanzamento ad anzianità, e per questo mi pare che sia evidente che tutta la legge si collega col principio del limite di età.

L'onorevole Marselli dice: ma pensate ad una legge che vi metta nel caso di eliminar subito circa 800 ufficiali, i quali graviteranno sul fondo delle pensioni!

Prima di tutto, su questa cifra di 800 ufficiali, che dovrebbero esser subito eliminati, riferendomi per l'insieme a quanto ha ritenuto l'Ufficio centrale, devo aggiungere che la cifra citata nella relazione ministeriale di 750 ufficiali che si troveranno prima del 1° luglio 1893 nei limiti di età previsti, non costituisce effettivamente il numero di coloro che se ne andranno, e ciò per due ragioni ovvie.

La prima, che per la esecuzione di questa legge dovrà correre un certo tempo, e questo tempo avrà influenza sul numero degli ufficiali che dovranno essere collocati in posizione ausiliaria, e sul riparto della spesa che ne conseguirà: perchè, per esempio, quando si dice che la legge dei limiti di età andrà in vigore fra due anni vuol dire che la spesa delle pensioni derivante sarà caricata su tre esercizi, e non soltanto su due.

Se si prende il termine dal 1° luglio 1893, al 1° luglio 1895 la legge dovrebbe essere attuata.

Ma evidentemente il Governo ha il modo e la convenienza di fare sì che sia attuata con dei provvedimenti che abbiano effetto sugli esercizi 1893-94, 1894-95 e 1895-96; e ciò si ottiene facilmente facendo gli ultimi collocamenti in pensione alla fine dell'esercizio 1894-95.

Questa è la conseguenza per la parte finanziaria; tanto per tranquillizzare tutti sui gravi dubbi su questo punto espressi. Il ritardare di due anni l'attuazione della legge porta per conseguenza che un numero di ufficiali che pare dovrebbero entrare nel limite di età al 1° luglio 1893 vi sfuggano, perchè, se si consultano gli Annuari, si vede che questi ufficiali si trovano alla testa dei gradi, e continuando a restare in servizio due anni, o per tutto quel tempo che sarà, potranno evidentemente arrivare al grado superiore e sfuggire ai limiti di età ancora per un numero di anni discreto.

Dunque la questione degli 800 ufficiali, che

sono poi 750, da eliminarsi subito non rappresenta lo stato di fatto, perchè questo numero di 750 ufficiali segna un massimo che può essere ridotto di molto per molte considerazioni; e d'altra parte essi possono essere collocati in posizione ausiliaria in un numero di esercizi che è abbastanza grande per diminuire sensibilmente il peso che ne verrebbe sulle pensioni.

L'onor. senatore Marselli ha fatto delle osservazioni riguardo i *gradini* dei limiti di età. Dice che questa parte dei limiti di età dipende essenzialmente dalla legge sulle pensioni, e partendo da questo concetto è entrato a discutere qui la legge e gli articoli della legge proposta sulle pensioni, soggiungendo: se la legge sarà cattiva, bisognerà elevare i limiti di età.

E qui io premetto che è desiderabile, è supponibile che nè Governo, nè Parlamento, trattandosi di una questione così grave potranno fare una legge cattiva! se fosse cattiva questa legge non passerebbe.

Però osservo che qualora arrivasse mai una cosa simile, da ritenersi impossibile; questo che cosa porterebbe?

Porterebbe conseguenze su tutto il sistema di ordinamento dello Stato, e non solamente sul sistema militare; ma su questo porterebbe per conseguenza: che, se si dovesse collegare strettamente alla legge d'avanzamento le sorti di un'eventuale legge sulle pensioni che non corrispondesse ai bisogni riconosciuti, i quadri dell'esercito dovrebbero tenersi in una condizione che non corrisponderebbe all'interesse dell'esercito.

Ma questo io voglio dire all'onor. Marselli: che non vi è molto il timore che dice lui. Prima di tutto guardiamo la graduazione. Egli dice che i capitani a 48 anni andando in posizione ausiliaria si trovano in condizioni molto disagiate. Osservo subito che, per la liquidazione di pensione dei capitani che possono andare a quell'età in pensione, non ha nessuna influenza la questione del quinquennio, non vi è quasi nessun capitano che possa andar via all'età di 48 anni, e che non sia capitano almeno da cinque anni.

Non voglio entrare nelle considerazioni svolte dall'onor. Marselli sulla legge delle pensioni; ma io potrei dirgli che mi risulterebbe che qualche variante è già stata accettata, che non modifica le condizioni attuali dei capitani, che do-

vrebbero essere presto eliminati per effetto di questa legge.

Però, egli dice, la graduazione che vi è adesso porta un inconveniente anche negli altri gradi per la liquidazione, che prima si faceva sul triennio ed in avvenire si farebbe sul quinquennio. A me pare veramente che l'essere i limiti di età ad una distanza di tre anni circa l'uno dall'altro non voglia dire che per questo l'effetto del quinquennio si risentirà più o meno; esso si risentirà certamente anche un poco per questo; ma il quinquennio risente maggiore influenza dalla permanenza che si fa in un grado qualunque. Per esempio, noi abbiamo il grado di capitano, in cui si sta più di 10 anni.

Pel grado di maggiore la permanenza è di 7 od 8 anni, pel grado di tenente colonnello è di 5 anni circa.

Quindi questo effetto del quinquennio per la realizzazione, per la quotizzazione della pensione, non dipende tanto dalla differenza fra i limiti di età, come dalla permanenza possibile di un ufficiale in un grado; questo è evidente.

Questa influenza del triennio o quinquennio potrà avverarsi limitatamente in qualche parte, lo ammetto, ma non è la base principale del calcolo.

L'onorevole senatore Marselli ha parlato della origine dei limiti di età, ed ha soggiunto che riconosceva che il sistema attuale non era facile, e metteva talvolta il Governo in una posizione difficile.

Ha poi soggiunto che, affidandosi a delle Commissioni rigorose, si potrebbe ottenere lo stesso risultato, e che così si potrebbe anche provvedere ad una razionale e regolare rotazione dei quadri.

Ora io devo dire all'onorevole senatore Marselli che quello che riesce difficile al Ministero non è tanto il provvedere ai casi che sono dipendenti dalle decisioni delle Commissioni supreme di avanzamento, o delle Commissioni ordinarie: non è quello il caso più difficile, è penoso sempre, ma il più difficile è di provvedere quando si tratta di dovere allontanare per esigenze generali del servizio degli ufficiali che hanno ancora l'idoneità.

Ora che questo possa avvenire è chiaro, perchè se il Ministero si contentasse, e si è visto in questi anni passati, si è visto da tanto tempo, se il Ministero, dico, si contentasse di allonta-

nare, di eliminare dai quadri attivi dell'esercito quei soli ufficiali che sono riconosciuti non più idonei a proseguire nella carriera, il movimento sarebbe addirittura arenato, e di una irregolarità straordinaria; non vi è da farsi illusione, sono ben pochi quelli che si decidono ad andare via in posizione ausiliaria o a riposo di loro iniziativa, e talvolta ci vuol pure che qualcuno ci vada. Per esempio, pochi giorni sono, alla Camera dei deputati è stata notata la situazione singolare in cui ci troviamo.

Noi abbiamo al giorno di oggi un centinaio di allievi usciti dalle scuole militari l'anno scorso, che non trovano ancora il loro posto nei quadri, ed in agosto avremo un'altra uscita da queste scuole di più di 400 allievi che, secondo l'impegno morale assunto verso di loro, dovrebbero essere nominati sottotenenti nel mese stesso.

Ebbene, io confesso, che non so se al mese di agosto si potranno nominare anche pochi di quelli che usciranno allora.

Quindi la questione della regolarizzazione della carriera non è una questione così indifferente, come a taluni può sembrare; e se si mandano in stato ausiliario degli ufficiali che potrebbero ancora servire, ciò è appunto perchè ci vuole questa rotazione.

L'origine dei limiti di età è questa.

Del resto questi limiti di età sono già stati proposti tante volte, e sempre sono stati assai più bassi di quelli proposti oggi; com'è ad esempio il progetto del compianto Bertolè-Viale.

Non leggo le cifre per non tediare il Senato: ci sono differenze di due o tre anni nelle graduatorie. Si dice: si potrebbe elevare alquanto l'età dei capitani.

Io credo questa una questione discutibile. Non dico mica in modo assoluto di rifiutarmi a ciò; perchè non sono proprio assoluto fino al punto di non arrivare a quello che può essere riconosciuto necessario.

Lo scopo dei limiti di età è anche quello di avere degli ufficiali idonei in posizione ausiliaria, e conviene che non siano nemmeno di un'età troppo avanzata relativamente al posto che dovrebbero prendere in campagna. Ad ogni modo se si aumenterà l'età dei capitani, per mandarli in servizio ausiliario, questo si collegherà con tutto l'andamento dei quadri superiori, perchè, aumentata l'età dei capitani di uno o

due anni, la conseguenza si è che, unita a questa condizione l'altra che l'attuazione della legge si farà in un certo numero di anni, ne segue subito una tale differenza nell'eliminazione che naturalmente viene a ripercuotersi nei gradi superiori in una maniera assai sensibile.

Ma, ripeto, è una di quelle questioni, nelle quali si può anche esaminare se sia il caso di fare qualche cosa.

L'onorevole Marselli ha detto: ma cosa andranno a fare questi ufficiali in posizione ausiliaria?

Questo è il lato doloroso, lo so, ma credo di poter assicurare al Senato che nessuno di questi capitani, che dovrebbero ora uscire dai quadri, andrà in riposo con una pensione di 1800 lire.

L'onorevole Marselli, ritornando a parlare sull'opuscolo di un generale francese circa i limiti di età, ha detto che non l'ha citato nel suo discorso di venerdì specialmente contro i limiti di età, ma perchè in esso è detto che i danni che derivano dai limiti di età, consistono nella mancanza di selezione per altre cause.

Credo che sia un punto che meriti l'attenzione, ma credo anche che se si fa il limite di età condizionato con l'avanzamento ad anzianità nei gradi superiori, è evidente che questo da noi non potrebbe avvenire appunto per il sistema di avanzamento proposto. D'altra parte questo dipende dal Governo. Se il Governo non farà la selezione per non idoneità si troverà poi ad avere gli inconvenienti che ne conseguono; ma credo che farà in modo che ciò non avvenga; almeno tale è il suo dovere.

L'onorevole Marselli propone addirittura di stralciare i limiti di età. Ed io dico che se la questione fosse indipendente dalla legge, e ci fosse probabilità che i limiti di età potessero ritornare in discussione ed essere approvati in tempo relativamente breve, sarebbe una questione che si potrebbe discutere. Ma, lo deve comprendere lo stesso onorevole Marselli, i limiti di età sono troppo collegati col resto della legge, perchè in fondo a che cosa si approderebbe se si accettasse il sistema dell'avanzamento, a scelta e del ruolo unico e si stralciassero i limiti di età? Evidentemente la legge mancherebbe di una delle sue basi principali.

Il chiedere lo stralcio dei limiti di età equivale a chiedere che non vada avanti la legge nel suo complesso, perchè proprio non

oserei lasciar passare la legge con i soli due criteri dell'avanzamento, come è regolato, e del ruolo unico.

Confesso che sarebbe un ostacolo molto grave, ed anzi, a mio avviso, insuperabile.

Si dice che io ho dichiarato: votate prima i limiti di età, e questo potrà influire sulla legge delle pensioni.

Io ho detto che credevo che, quando i limiti di età siano votati, questo potrà servire come migliore orientazione per i ragionamenti che si possono fare in altre discussioni; ma con questo non ho mai inteso di dire che i limiti di età, come fossero votati, dovessero premere su uno dei rami del Parlamento o sull'altro, per fare accettare delle disposizioni in un senso piuttosto che in un altro.

L'onorevole senatore Marselli ha detto: perchè la legge abbia autorità bisogna prima di tutto che sia giusta; e su questo acconsento perfettamente, ma io credo che quando si vota una legge si fa sempre con la convinzione che sia giusta, perchè non ammetto che si possa votar quello che non si crede giusto. Quindi io ritengo che quello che essenzialmente è necessario in una legge di avanzamento, è che abbia una approvazione piuttosto generale, perchè se gli mancasse questo, evidentemente può fare una certa impressione, e può anche creare delle difficoltà per portarla più o meno facilmente in porto completamente.

L'onorevole Marselli dice poi che io mi illudo sui risultati di questa discussione, della risoluzione di questa legge, perchè non potrò arrivare ad ottenere che sia votata dall'altro ramo del Parlamento in tempo, perchè possa esserlo prima della legge delle pensioni.

Io su questo non posso naturalmente rispondergli: farò, come mi sembra di aver fatto, tutto il possibile perchè venga in discussione al più presto; ciò facendo ho creduto di adempiere un dovere, e non posso dir altro.

Finalmente l'onorevole senatore Ferrero mi dice che non gli ho risposto sulle sue due domande, quale fosse la base storica per stabilire i limiti di età, e quale la base scientifica.

Ecco: a dir vero sono stati tante volte presentati questi disegni di legge da tanti ministri successivi che hanno dovuto naturalmente fare degli studi sulle probabilità umane, sull'andamento dell'esercito, sulla resistenza anche

degli uomini, che veramente oggi è una questione che è molto difficile trattare dal lato scientifico, specialmente per le differenze che si trovano nei vari disegni di legge che sono stati presentati.

Basta dimostrare che gli apprezzamenti su questo punto sono assai differenti, che ci sono molte cose che vanno collegate insieme; ci va collegata naturalmente anche la capacità fisica, ma evidentemente al di là di questi limiti scientifici ci deve pur essere dell'altro, che ha la sua importanza, ed anche preponderare.

Ci va messa la regolarizzazione dell'avanzamento su cui ho sempre insistito, dicendo sempre che la legge come era stata presentata da me non aveva di mira un ringiovanimento di quadri, ma bensì una regolarizzazione della carriera; si deve anche avere di mira le sue conseguenze finanziarie, e queste conseguenze io credo che siano state, appunto con questi limiti, abbastanza tutelate.

Del resto, io aspetterò di sentire ancora gli onor. senatori che volessero discorrere in proposito, o fare qualche proposta di variante; ma in quanto all'ammettere di stralciare dalla legge questi due articoli che si riferiscono al limite di età, il Senato deve comprendere facilmente come questa sarebbe arrivare alla non approvazione della legge.

PRESIDENTE. Non ci sono proposte?

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Veramente non so se mi sia lecito di applicare a me l'allusione che fece il collega Ferrero; se fosse così, dovrei ringraziarlo del grande onore che mi fa, e anche dell'onere che addossa alle mie spalle, giacchè egli benissimo lo sa, che non mi mette in una posizione facile.

Era mio intento di non parlare nella discussione di questo progetto di legge; se non fosse che con tutta la buona volontà di rimettermene all'autorità degli illustri colleghi competenti di cose militari, ho dovuto, pur seguitando con religiosa attenzione la discussione molto elevata e molto seria, convincermi che fra i nostri colleghi militari accordo completo non c'è, o piuttosto c'è deciso disaccordo, a tal punto, che molti generali e non generali, ma competentissimi nelle cose militari, si sono dichiarati contrari al limite di età. E lo dico, senza pre-

amboli e senza ambagi, questo limite di età mi spaventa.

Sarebbe cosa facile di moltiplicare gli esempi che furono adottati dai senatori Ferrero e Siacci per dimostrare come, con un'età molta avanzata, somme prodezze nella vita militare si possono fare.

Io però non vorrei paragonare Chevreul coi suoi cento anni ad un generale come Wellington, non vorrei paragonare Humboldt nonagenario al Blücher, nè Sofocle, quantunque abbia pure comandato una flotta, Sofocle che a novant'anni scriveva tragedie, al Moltke. Vorrei scegliere gli esempi nella vita militare, e ci troviamo in condizione di poterli trovare in famiglia. Prospero Colonna, quando vinse il Lautrec a Bicocca, aveva varcato i 70 anni, e Andrea Doria, quando scacciò i Francesi dalla Corsica, aveva 86 anni di vita. E prendiamo pur anche un esempio più vicino ai tempi nostri.

Il generale Dufour aveva compiuto 80 anni quando fece nella guerra intestina della Svizzera gli ultimi atti della sua prodezza e della sua prudenza, un eroe che comprendeva un uomo di Stato. Dunque agli insigni si faccia distinzione, ed io sono ben lieto di riconoscere che il progetto di legge fa questa distinzione. Ma agli uomini medi spetta tutto il nostro riguardo.

Mi sono trovato più di una volta qui in Senato soddisfatto ed edificato, quando sentiva insigni colleghi, che insegnanti non erano, apprezzare, secondo il loro modo di vedere, gli insegnanti o gli uomini di scienza. Mi conceda il Senato che una volta anch'io da tutt'altro punto di vista dica l'impressione che fa su di me un capitano. Io veggio innanzi a me quell'uomo di un aspetto tra il marziale ed il paterno; modesto al punto di non apprezzare, di non conoscere nemmeno la propria abnegazione; animato dal dovere cui nessuna specie di ambizione fa abbaglio; uomo fermo, saldo, che non crolla, perchè sa, che spezzato lui, sarebbe spezzato un anello della catena, e la catena rimarrebbe infranta; obbediente, mai per servilismo, ma sempre con rigore, perchè è obbedienza coscienziosa la sua, coscienziosa perchè consapevole che solo alla sua obbedienza deve la forza del suo comando. E questo capitano, me lo perdonino se io giudico come un uomo che oggettivamente vede le cose di fuori, questo

capitano mi sembra il perno dell'esercito; ed egli merita il bel nome che porta, perchè quel nome di capitano per eccellenza mi sembra indicare la forte, la imponente posizione che a lui appartiene nell'esercito.

Ora io vi domando: è possibile che ad un uomo che ha spiegate tutte queste virtù, che per trent'anni ha tenuto pronto il suo sangue per versarlo ad ogni momento a pro della patria, che avrebbe sacrificato la propria vita senza pensare che fosse un atto di coraggio, ma una semplice conseguenza della sua posizione di dovere, vogliamo noi dirgli a 48 anni: tu sei per noi un limone spremuto? Noi metteremo nella corteccia che ti rimane una pensione che rasenta l'elemosina? Vorremmo dirgli: tu ormai andrai ramingo per il mondo, tu dimenticherai che hai appartenuto ad un ceto brillante; che hai dovuto mantenere per molti anni una posizione decorosa che non ti permetteva di fare quella economia che molti altri possono fare per provvedere ad un avvenire difficile?

Quando un perno nelle nostre ruote comincia a soffrire d'attrito, non lo gettiamo senz'altro fra il ferro vecchio e rugginoso, — gli diamo dell'olio. Ora l'olio che possiamo dare a quel capitano, che è il perno dell'esercito, è la speranza che gli infondiamo nel cuore.

Io credo, o signori, che non sia sentimentalismo che mi faccia parlare. Comunque, io cerco di trovare gli argomenti positivi, gli argomenti inesorabili che vi obbligano a mettere un tal uomo in posizione di congedo.

Qui certamente il mio compito è difficile, perchè la scienza non porta in questa faccenda delle sentenze assolute.

E quindi, l'onorevole ministro della guerra, gli amici, i colleghi che io conto qui fra i generali, mi potrebbero dire: allora lasciate giudicare a noi. Noi non siamo persuasi che a 48 anni o più, un capitano possa realmente possedere tutta quella forza fisica e morale che è richiesta per il suo impiego.

Signori, che l'uomo verso 50 anni disponga di minori forze muscolari che un uomo di 40, è un fatto assodato per ricerche inoppugnabili e numerosissime del Quételet.

Ma che per ciò?

La forza muscolare nelle ricerche del Qué-

télet vuol dire il massimo di sforzo che un individuo in una tale età possa compiere.

È ben diversa per altro la domanda: quale resistenza si possa avere per le diverse incombenze che il mestiere impone.

Se noi volessimo misurare l'uomo in questo modo, sì che noi dicessimo: chiunque abbia varcato la tale età (e si vedrà quanto sia stato felice Dante quando scrisse:

Nel mezzo del cammin di nostra vita),

se noi volessimo dire: l'uomo ha culminato nella tale età e quindi a certi uffizi non può più essere atto, allora dovremmo chiudere le porte delle nostre stanze e dei nostri uffizi ad un'età ben più precoce.

Già a 35 anni incomincia a declinare quello che noi chiamiamo la capacità vitale nel senso della quantità di aria massima che l'uomo possa ventilare nei suoi polmoni. Io certamente non tedierò il Senato col fare una conferenza scientifica, ma ognuno sente che questo valore è un fattore importante, anzi importantissimo, per tutte le forze dell'individuo. A 35 anni incomincia a declinare la squisitezza della visione, la forza dell'accomodamento. E vorremmo concluderne che a 35 anni debba finire la vita attiva di un capitano? Tanto più dovrebbe finire per la questione della squisitezza della visione e dell'accomodamento anche quella del generale.

Io assolutamente non trovo fatti scientificamente bene accertati che ci obblighino ad ammettere il principio del limite di età, come è trattato in questo progetto di legge. Lo diceva Dante, ed ha detto molto bene: che a 35 anni abbiamo raggiunto la metà di nostra vita, e i fatti analitici sono venuti a confermare quello che vi era di giusto concetto in queste parole. Lo sappiamo, quest'è la via della scienza. Il più delle volte, nove su dieci, vi è in una mente forte il concetto sintetico, che pur la scienza deve analizzare ed analizzando confermare. Io non pretendo di chiamarmi una mente forte, ma ne faccio appello al Senato, vi è qui un fatto sintetico che tutti veggono: il solo fatto che il capitano viva a 48 anni e che fa servizio, che è attivo, che è forte per l'esercizio e valoroso per isperienza, mi sembra provare che la resistenza esista e che la resistenza si possa anche prolungare. E che su questo non esista alcun ver-

detto assoluto, per convincerci, noi non abbiamo che da consultare la relazione del nostro egregio relatore per vedere come in Francia i limiti sono assai più elevati; per il capitano nientemeno che di 5 anni.

Io mi domando dunque perchè presso di noi quel limite dovrebbe essere inferiore. E qui devono concedermi che parli con intiera libertà, appoggiandomi alla mia propria osservazione, alla mia propria esperienza, perchè la statistica - non credo neppure che il nostro illustre Bodio ce la potrebbe improvvisare - la statistica non ci fornisce dei dati per dire in qual paese per un tempo più lungo continui, valga, sia efficace il vigore della costituzione e dell'intelletto. Ma oramai io ho più di 31 anno di esperienza in Italia, ed ho potuto paragonarla con quella che aveva raccolto in altri paesi. Non parlò della durata della vita, non ho dati in proposito; ma quello che a me consta si è che l'energia delle funzioni in Italia si conserva ad un'età più prolungata che non duri nei paesi nordici.

Quindi questo ci autorizza a supporre che noi non dobbiamo stare col nostro limite di età al di sotto della Francia, ma che la potremmo superare, o per lo meno la dobbiamo raggugliare.

E qui io prego di farmi una concessione ancora maggiore.

Me ne vanto, o signori, di avere in Senato molte buone relazioni, e me lo lascino dire, molti amici. Il Senato mi conosce oramai da un tempo abbastanza lungo per permettermi di dire che io ho un amore ed un'ammirazione delle nostre istituzioni, del genio nazionale, di tutto quello che all'Italia appartiene d'individuale e di prestante, per avere, non dico il diritto, ma il dovere, di dirlo pure quando in una o in un'altra cosa mi sembra che noi abbiamo le nostre particolari debolezze.

Ed una debolezza per me consiste in questo che tante volte il nostro riguardo è talmente grande che va al di là della giustizia e della prudenza. Pensiamo alla vita politica, - ed io dico qui una cosa che forse non tutti vorrebbero dire ad alta voce, ma oso dire che, tutti la sentono, - quando si tratta di prendere in considerazione un avversario politico, lo si colma talmente di riguardi, che i riguardi diventano carezze, e le carezze divengono un tradimento

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1<sup>o</sup> MARZO 1893

degli amici, di quelli che sono concordi con noi nel pensiero politico (*Bene! benissimo!*).

E ciò io temo abbia una piccola radice serpeggiante in quello che alcuni colleghi oggi hanno chiamato la storia del limite di età.

Di che cosa si tratta? sarà vero che magari su dieci capitani all'età di 48 anni, uno, due o tre non siano più sufficienti; io non credo che oltre quella cifra si possa andare. E perchè non si può con ogni equità, con ogni migliore garbo allontanare quelli, e dire francamente: questi qui sono ormai scadenti, le forze mancano, non reggono al loro ufficio: mettiamoli dunque in posizione di congedo.

Ma per risparmiare — me lo perdoni il signor ministro perchè sa molto bene che non sono personale — per risparmiare un dispiacere a chi deve eseguire una tale misura che certamente a nessuno può essere piacevole; per non ferire uno o due che si dovrebbero mortificare, non si teme di mettere in una posizione non meritata, non equa, non giusta, e per ciò crudele, gli altri che potrebbero ancora servire.

Signori colleghi, per me il prendere parte alle discussioni, alle risoluzioni di un corpo legislativo è un privilegio invidiabile, una massima soddisfazione ed edificazione ad un tempo; ma non lo è più quando noi vogliamo imporre delle leggi alla natura.

E una violazione della natura sarebbe, secondo il mio intimo convincimento, se noi volessimo adottare i limiti di età come sono proposti in questo progetto di legge. (*Benissimo, bravo*).

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Una cosa sola voglio rispondere alla splendida orazione dell'onorevole Moleschott, degna delle approvazioni che ha riportato. Ed è che il concetto di risparmiare una difficoltà, non è quello che mi ha deciso essenzialmente a presentare questo disegno di legge.

L'onorevole senatore Moleschott dice: mandate via quei tali che non sono idonei, e tenete gli altri, ma abbiate il coraggio di mandar via questi. E sta bene. Ma devo fare un'osservazione d'indole generale: il limite di età non è solamente per mandare in pensione i non idonei. Il concetto generale dei limiti di età è di tener conto non solo di quello scopo, ma anche di

altri interessi dell'esercito d'indole assai più vasta ed importante.

Senatore MOLESCHOTT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MOLESCHOTT. Sento il bisogno di ringraziare il signor ministro il quale deve essere persuaso che non c'era niente che potesse essere personale nel mio dire, non in parola e non nell'intenzione. Ho ben compreso, perchè l'onorevole signor ministro lo aveva svolto con perfetta chiarezza, che per il suo concetto non si tratti soltanto di eliminare i meno sufficienti. Non avevo il progetto di esaminare la legge ed i limiti di età nel senso in cui l'ha accennato anche ora il ministro. Se l'avessi voluto, avrei preso la parola prima. Mi perdoni se non ho contemplato gli altri lati della questione; ho voluto solo rispondere per quanto potevo alla domanda dell'onorevole Ferrero.

PRESIDENTE. Se altri non chiede la parola, verremo ai voti sull'art. 42.

Non essendovi proposte, pongo ai voti l'articolo 42 nel testo che ho letto.

(Il Senato, dopo prova e controprova respinge l'art. 42).

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Prego il Senato di voler sospendere la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito il signor ministro della guerra, prega di sospendere la discussione del progetto di legge.

Lo lasceremo nell'ordine del giorno iscrivendolo in fine.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Interpellanza del senatore Ferraris intorno ad impegni per opere non comprese nella legge 20 luglio 1890 sul piano regolatore della città di Roma.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Convalidazione del regio decreto 15 novembre 1892 per l'elevazione a L. 3,500,000 del concorso del Fondo per il culto al Tesoro;

Proroga del termine fissato dalla legge 21 febbraio 1892 per l'alienazione del bosco demaniale Montello;

N. 47 Progetti per eccedenze d'impegni; Avanzamento nel R. Esercito (*seguito*).

La seduta è sciolta (ore 6 e 10).